



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

(Testo approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27
marzo 2017 e aggiornato con delibera del 26 marzo 2018)

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

Le seguenti definizioni si riferiscono a tutte le parti del Modello di organizzazione, gestione e controllo, fatte salve ulteriori eventuali definizioni contenute nelle singole Parti Speciali.....7

PARTE GENERALE 12

CAPITOLO 1 13

IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001..... 13

 1.1 Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e la normativa di riferimento 13

 1.2 Presupposti di esclusione della responsabilità dell'ente 15

CAPITOLO 2..... 17

LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA..... 17

CAPITOLO 3..... 18

IL MODELLO DI BALMA CAPODURI 18

 3.1 La Società 18

 3.2 Funzione e scopo del Modello 18

 3.3 La costruzione del Modello e la sua struttura..... 19

 3.4 MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL MODELLO 21

LE PROPOSTE DI MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL MODELLO POTRANNO ESSERE PRESENTATE DALL'ODV ANCHE SULLA BASE DELLE INDICAZIONI PROVENIENTI DAI RESPONSABILI DELLE SINGOLE AREE AZIENDALI O DAI CONSULENTI. 22

 3.5 DESTINATARI DEL MODELLO..... 22

 4.1 IL SISTEMA IN LINEA GENERALE 23

CAPITOLO 5..... 24

L' ORGANISMO DI VIGILANZA 24

 5.1 IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA..... 24

 5.2 FUNZIONE, POTERI E COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 28

 5.6 RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI. 36

 Ogni informazione raccolta e ogni *report* ricevuto o preparato dall'Organismo di Vigilanza è conservato per 10 anni in un apposito archivio tenuto dall'OdV in formato cartaceo o elettronico. 36

CAPITOLO 6..... 37

FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO 37

 6.1 Formazione ed informazione dei Dipendenti 37

 6.2 Selezione ed informazione dei Consulenti, dei Fornitori e dei Partner 38

SISTEMA SANZIONATORIO 40

 7.1 Funzione del sistema sanzionatorio 40

 7.2 Sistema sanzionatorio dei Dipendenti 40

 7.3 Misure nei confronti degli Amministratori 43

 7.4 Misure nei confronti dei Sindaci..... 43

 7.5 Misure nei confronti dei Consulenti, dei Fornitori e dei Partner 43

 7.6 Misure nei confronti dei componenti dell'OdV 43

Tali organi, previa contestazione della violazione e concessione degli adeguati strumenti di difesa, prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico ai membri dell'OdV che hanno violato il Modello e la conseguente nomina di nuovi membri in sostituzione degli stessi ovvero la revoca dell'incarico all'intero organo e la conseguente nomina di un nuovo OdV. 44

PARTI SPECIALI..... 45

PARTE SPECIALE – A – 46

CAPITOLO A.1..... 47

LE FATTISPECIE DI REATO 47

 Le fattispecie dei reati nei rapporti con la P.A. (artt. 24 e 25, D.Lgs. 231/2001) 47

CAPITOLO A.2 53

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI P.A. E DI SOGGETTI INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO..... 53

 A.2.1 Enti della pubblica amministrazione 53

 A.2.2 Pubblici Ufficiali 55

 A.2.3 Incaricati di un pubblico servizio 55

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

CAPITOLO A.3	58
A.3.1 Attività Sensibili in relazione ai reati contro la P.A. e al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	58
A.3.2 Attività Strumentali alla commissione di reati contro la P.A. e di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci	58
CAPITOLO A.4	59
REGOLE GENERALI	59
A.4.1 Il sistema in linea generale	59
A.4.2 Il sistema di deleghe e procure	60
A.4.3 Principi generali di comportamento	62
CAPITOLO A.5	64
PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO	64
CAPITOLO A.6	67
CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	67
CAPITOLO A.7	68
FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	68
PARTE SPECIALE – B –	69
REATI SOCIETARI	69
CAPITOLO B.1	70
LE FATTISPECIE DI REATO	70
LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI (ART. 25 TER, D.LGS. N. 231/2001)	70
B.1.1 Le ipotesi di falsità	70
B.1.2 La tutela del capitale sociale.....	72
B.1.3 La tutela del corretto funzionamento della società	75
B.1.4 La tutela penale contro le frodi.....	75
B.1.5 La tutela delle funzioni di vigilanza	76
CAPITOLO B.2	77
B.2.1 Attività Sensibili nell'ambito dei reati societari	77
B.2.2 Attività Strumentali alla commissione di reati societari	77
CAPITOLO B.3	78
REGOLE GENERALI	78
B.3.1 Il sistema in linea generale	78
B.3.2 Principi generali di comportamento	79
CAPITOLO B.4	80
PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO	80
CAPITOLO B.5	83
CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	83
CAPITOLO B.6	84
FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	84
PARTE SPECIALE – C –	85
FATTISPECIE DI CORRUZIONE TRA PRIVATI	85
CAPITOLO C.1	86
LE FATTISPECIE DI REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI	86
CAPITOLO C.2	89
C.2.1 Attività Sensibili nell'ambito dei reati di corruzione tra privati.....	89
Regole di comportamento.....	90
C.3.1 Principi generali di comportamento.....	90
CAPITOLO C.4	92
PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO	92
CAPITOLO C.5	94
CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	94
CAPITOLO C.5	95
FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	95
PARTE SPECIALE – D –	96
REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO	96

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

CAPITOLO D.1	97
LE FATTISPECIE DI REATO	97
Le fattispecie dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 <i>octies</i> , D.Lgs. 231/2001).....	97
Il Reato di Autoriciclaggio (art. 25 <i>octies</i>, D.Lgs. 231/2001)	99
CAPITOLO D.2	101
D.2.1 Attività sensibili nell'ambito dei Reati di Riciclaggio e Autoriciclaggio	101
CAPITOLO D.3	102
Regole e principi di comportamento	102
D.3.1 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	102
D.3.2 PRINCIPI COMPORTAMENTALI SPECIFICI	104
Si rimanda, altresì, in quanto applicabili, ai principi esposti nelle Parti Speciali A e C.	106
CAPITOLO D.4	107
CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	107
FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	108
PARTE SPECIALE – E –	109
REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	109
CAPITOLO E.1	111
LE FATTISPECIE DI REATO	111
Le fattispecie dei reati nei reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 <i>septies</i> , D.Lgs. 231/2001).....	111
E.2.1 Attività Sensibili in materia di sicurezza sul lavoro	113
CAPITOLO E.3	114
REGOLE E PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO	114
E.3.1 Principi di comportamento	114
E.3.5 L'attività di monitoraggio	127
CAPITOLO E.4	129
I CONTRATTI DI APPALTO	129
Si rimanda, altresì, in quanto applicabili, ai principi già esposti nelle Parti Speciali A e C.	130
CAPITOLO E.5	131
CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	131
CAPITOLO E.6	133
FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	133
PARTE SPECIALE – F –	134
REATI AMBIENTALI	134
CAPITOLO F.1	135
LE FATTISPECIE DI REATO	135
LE FATTISPECIE DEI REATI AMBIENTALI (ART. 25 <i>UNDECIES</i>, D.LGS. 231/2001)	135
CAPITOLO F.2	144
F.2.1 ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI AMBIENTALI	144
CAPITOLO F.3	145
Regole e principi di comportamento	145
F.3.1 Principi generali di comportamento	145
F.3.2 Principi comportamentali specifici	146
CAPITOLO F.4	150
CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	150
CAPITOLO F.5	151
FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	151
PARTE SPECIALE – G –	152
IMPIEGO DI CITTADINI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	152
REATI DI CAPORALATO	152
CAPITOLO G.1	153
LA FATTISPECIE DI REATO	153

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

<i>Reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (cosiddetto reato di Caporalato) (art. 25 quinquies D.Lgs. 231/2001)</i>	154
CAPITOLO G.2	155
Attività Sensibili	155
CAPITOLO G.3	156
Regole di comportamento.....	156
G.3.1 Principi generali di comportamento	156
CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	159
CAPITOLO G.5	160
FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	160
PARTE SPECIALE – H –	161
REATI INFORMATICI	161
DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	161
CAPITOLO H.1	162
LE FATTISPECIE DI REATO	162
Le fattispecie dei reati informatici e dei delitti in violazione del diritto d'autore	162
CAPITOLO H.2	174
H.2.1 Attività Sensibili nell'ambito dei reati informatici e delitti in violazione del diritto d'autore.	174
174	
CAPITOLO H.3	175
H.3.1 Regole e principi generali	175
H.3.2 Principi comportamentali specifici	177
CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	182
CAPITOLO H.5	183
FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	183
PARTE SPECIALE – I –	184
REATI IN TEMA DI TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO E FALSITÀ IN SEGNI DI RICONOSCIMENTO	184
CAPITOLO I.1	185
Le fattispecie dei reati di falsità nei segni di riconoscimento e di delitti contro l'industria e il commercio	185
CAPITOLO I.2	189
Attività Sensibili	189
CAPITOLO I.3	190
Regole di comportamento.....	190
I.3.1 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	190
I.3.2 PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO.....	191
CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	192
CAPITOLO I.5	193
FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	193
PARTE SPECIALE – L –	194
DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	194
CAPITOLO L.1	195
LE FATTISPECIE DEI REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	195
CAPITOLO L.2	197
ATTIVITÀ SENSIBILI.....	197
CAPITOLO L.3	198
REGOLE DI COMPORTAMENTO	198
L.3.1 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	198
L.3.2 PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO	198
Si rimanda, altresì, in quanto applicabili, ai principi esposti nelle Parti Speciali A, C e D.	199
CAPITOLO L.4	200
CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	200
CAPITOLO L.5	201
FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	201

BALMA, CAPODURI & C. SPA

SINCE 1924

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

DEFINIZIONI

Le seguenti definizioni si riferiscono a tutte le parti del Modello di organizzazione, gestione e controllo, fatte salve ulteriori eventuali definizioni contenute nelle singole Parti Speciali.

- **Agenti:** i soggetti, sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui Balma, Capoduri & C. S.p.A. ha instaurato un rapporto di agenzia per l'attività di vendita dei prodotti della Società.
- **Attività Sensibili:** le attività di Balma, Capoduri & C. S.p.A. nel cui ambito sussiste il rischio astratto di commissione dei Reati.
- **Attività Strumentali:** le attività non direttamente a rischio di Reato ma strumentali e funzionali alla commissione degli stessi.
- **CCNL:** Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Industria Metalmeccanica) attualmente in vigore ed applicato da Balma, Capoduri & C. S.p.A..
- **CdA o Consiglio di Amministrazione:** il Consiglio di Amministrazione di Balma Capoduri.
- **Codice dell'Ambiente o Cod. Amb.:** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni e integrazioni.
- **Consulenti:** i soggetti che agiscono in nome e/o per conto di Balma, Capoduri & C. S.p.A. in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di consulenza o collaborazione.
- **Datore di Lavoro:** soggetto titolare del rapporto di lavoro con il Lavoratore o, comunque, che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il Lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità, in virtù di apposita delega, dell'organizzazione stessa o del singolo settore in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
- **Decreto Antiriciclaggio:** il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 – di recepimento della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

finanziamento del terrorismo, nonché della Direttiva 2006/70/CE che ne reca le misure di attuazione – e sue successive modificazioni e integrazioni.

- **Decreto Sicurezza:** il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e sue successive modificazioni e integrazioni.
- **Destinatari:** i Dipendenti, gli Organi Sociali, i Consulenti ed i Partner della Società.
- **Dipendenti:** i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con Balma, Capoduri & C. S.p.A. o coloro che svolgono attività lavorativa per la Società in forza di un contratto con la stessa (ivi compresi i dirigenti e gli stagisti).
- **D. Lgs. n. 231/2001 o Decreto o Decreto 231:** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e sue successive modificazioni e integrazioni.
- **DUVRI o Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze:** il documento redatto dal Datore di Lavoro in relazione ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione, contenente una valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
- **DVR o Documento di Valutazione dei Rischi:** il documento redatto dal Datore di Lavoro contenente una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa ed i criteri per la suddetta valutazione, l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito di tale valutazione, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, l’indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio, nonché l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

- **Esponenti Aziendali:** gli amministratori, i dirigenti, i responsabili di funzione anche se non dirigenti, i componenti del Collegio Sindacale della Società.
- **Fornitori:** tutti i fornitori di beni e servizi della Società.
- **Gestione di Rifiuti:** le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei Rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento.
- **Lavoratori:** persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione della Società.
- **Balma, Capoduri & C. S.p.A. o Balma Capoduri o la Società:** Balma, Capoduri & C. S.p.A. con sede legale Voghera (PV), Via Thomas A. Edison, 4.
- **Linee Guida:** le Linee Guida per la costruzione del modello di organizzazione, gestione e controllo *ex* D.Lgs. 231/2001 approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e successive modifiche e integrazioni.
- **Medico Competente:** medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formali e professionali indicati nel Decreto Sicurezza che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi e al fine di effettuare la Sorveglianza Sanitaria ed adempiere tutti gli altri compiti di cui al Decreto Sicurezza.
- **Modello o Modello 231:** il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. n. 231/2001.
- **Organo Dirigente:** il Consiglio di Amministrazione di Balma Capoduri.
- **Organi Sociali:** sia il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale di Balma Capoduri sia i rispettivi membri.
- **Organismo di Vigilanza o OdV:** organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché all'opportunità di un suo aggiornamento, previsto dall'art. 6, comma I, lett. *b*), D.Lgs. 231/2001.
- **P.A.:** la pubblica amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio (ad esempio, i concessionari di un pubblico servizio).

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

- **Partner:** le controparti contrattuali di Balma Capoduri, quali ad esempio distributori, imprese appaltatrici e partner commerciali, sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui la società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d'impresa, *joint venture*, consorzi, collaborazione in genere), ove destinati a cooperare con la società nell'ambito delle Attività Sensibili.
- **Reati o Reati presupposto:** le fattispecie di reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001, anche a seguito di sue successive modificazioni ed integrazioni.
- **Rifiuto:** qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore proceda a disfarsi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.
- **RLS o Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:** soggetto eletto o designato per rappresentare i Lavoratori in relazione agli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro.
- **Scarico:** qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.
- **SISTRI:** il sistema di controllo della tracciabilità dei Rifiuti, di cui all'art. 188 bis comma 2, lett. a) del Cod. Amb., istituito ai sensi dell'articolo 14 bis del decreto-legge n. 78 del 2009 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009) e del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 17 dicembre 2009.
- **Sorveglianza Sanitaria:** l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei Lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali, ed alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
- **SPP o Servizio di Prevenzione e Protezione:** l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni alla Società finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali per i Lavoratori.

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

- **SSL:** Salute e Sicurezza dei Lavoratori.

PARTE GENERALE

CAPITOLO 1

IL DECRETO LEGISLATIVO n. 231/2001

1.1 Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e la normativa di riferimento

In data 8 giugno 2001 è stato emanato – in esecuzione della delega di cui all’art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 – il D.Lgs. 231/2001, entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l’Italia ha già da tempo aderito.

Il D.Lgs. 231/2001, recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità in sede penale degli enti per alcuni reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

La nuova responsabilità introdotta dal Decreto 231 mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti di rilevanza penale il patrimonio degli enti che abbiano tratto un interesse o un vantaggio dalla commissione dell’illecito. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l’interdizione dall’esercizio dell’attività, l’esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La responsabilità prevista dal Decreto 231 si configura anche in relazione ai reati commessi all’estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato medesimo.

Quanto alla **tipologia dei reati c.d. presupposto**, ad oggi gli stessi risultano essere i seguenti:

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

- (i) i reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 come modificati dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190);
- (ii) i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 *bis* introdotto dal D.L. 25 settembre 2001, n. 350, modificato dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99 e successivamente dal D.lgs. 125/2016);
- (iii) i reati societari (art. 25 *ter* introdotto dal D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61 e successivamente integrato con il reato di “corruzione tra privati” dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e poi modificato dal D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38 con l’introduzione, inoltre, del reato di “istigazione alla corruzione tra privati”);
- (iv) i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 25 *quater* introdotto dalla Legge 14 gennaio 2003, n. 7);
- (v) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 *quater-1* introdotto dalla Legge 9 gennaio 2006, n. 7);
- (vi) i reati contro la personalità individuale (art. 25 *quinquies* introdotto dalla Legge 11 agosto 2003, n. 228); la Legge 29 ottobre 2016, n. 199 ha introdotto alcune fattispecie - che rilevano nell’ambito della categoria dei reati contro la personalità individuale - relative al fenomeno del lavoro nero e allo sfruttamento del lavoro in agricoltura (c.d. caporalato);
- (vii) i reati e gli illeciti amministrativi di abuso di mercato (art. 25 *sexies* introdotto dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62);
- (viii) i reati transnazionali (introdotti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146);
- (ix) i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies* introdotto dalla Legge 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente sostituito dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81);

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

- (x) i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 *octies* introdotto dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e modificato dalla l. 186/2014);
- (xi) i delitti informatici e il trattamento illecito dei dati (art. 24 *bis* introdotto dalla Legge 18 marzo 2008, n. 48);
- (xii) delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 *bis-1* introdotto dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99);
- (xiii) delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies* introdotto dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99);
- (xiv) i reati di criminalità organizzata (art. 24 *ter* introdotto dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94);
- (xv) il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 *decies* introdotto dalla Legge 3 agosto 2009, n. 116);
- (xvi) reati ambientali (art. 25 *undecies* introdotto dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 e successivamente integrato dalla l. 22 maggio 2015, n. 68);
- (xvii) impiego di cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies* introdotto dal D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 e successivamente integrato dalla Legge 17 ottobre 2017, n. 161);
- (xviii) razzismo e xenofobia (art. 25 *terdecies* introdotto dalla Legge 20 novembre 2017, n. 167).

Altre fattispecie di reato potranno in futuro essere inserite dal legislatore nella disciplina dettata dal D.Lgs. 231/2001.

1.2 Presupposti di esclusione della responsabilità dell'ente

Il D.Lgs. n. 231/2001 prevede, agli artt. 6 e 7, una forma di esonero dalla responsabilità qualora la società dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato un **modello di**

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione dei Reati presupposto. Il Modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità di commissione dei reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare privato idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il D.Lgs. n. 231/2001 prevede altresì, al fine di permettere la sussistenza dell'esimente in parola, che:

1. la società abbia provveduto all'istituzione di un **organo di controllo** interno all'ente con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento;
2. l'organo di controllo non sia colpevole di omessa o insufficiente vigilanza in merito all'attuazione e all'osservanza del Modello;
3. la società abbia predisposto un sistema di verifica periodica e di eventuale aggiornamento del Modello;
4. l'autore del reato abbia agito eludendo fraudolentemente le disposizioni del Modello.

Lo stesso Decreto dispone che il Modello può essere adottato, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento (ovverosia le "Linee Guida") redatti da associazioni rappresentative di categoria.

CAPITOLO 2

LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

Nella predisposizione del presente Modello, Balma Capoduri si è ispirata alle Linee Guida elaborate da Confindustria. I punti fondamentali individuati dalle Linee Guida possono essere così sintetizzati:

- individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione dei Reati;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di apposite procedure. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo sono individuate nei seguenti strumenti:
 - codice etico (o di condotta);
 - sistema organizzativo;
 - procedure aziendali;
 - poteri autorizzativi e di firma;
 - sistemi di controllo e gestione;
 - comunicazione e formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio;
- individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili come segue:
 - i. autonomia e indipendenza;
 - ii. professionalità;
 - iii. continuità di azione.
- obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza.

CAPITOLO 3

IL MODELLO DI BALMA CAPODURI

3.1 La Società

Balma, Capoduri & C. S.p.a. è società leader nella produzione di cucitrici a pinza e da tavolo, individuabili grazie all'ormai famosissimo marchio Zenith, e di pasta adesiva bianca, individuata da novant'anni nel celebre marchio della Coccoina.

Balma Capoduri, sin dal 1924, è da sempre all'avanguardia per l'innovazione, la qualità e l'affidabilità dei suoi prodotti: tale risultato è reso possibile grazie all'attenzione al processo produttivo, pressoché interamente gestito all'interno dell'Azienda ed all'esperienza maturata nella manifattura dei beni prodotti, dalla selezione delle materie prime sino al controllo qualità dei prodotti finiti.

La Società ha un capitale sociale pari a Euro 3.600.000,00, 130 dipendenti e 32 soci. Nel corso degli ultimi cinque anni la Società ha sempre mantenuto un fatturato tra i 10 e 15 milioni di Euro, generando sempre un utile netto.

I processi e macchinari di lavoro, oggetto di continui aggiornamenti grazie allo sviluppo di nuove tecnologie, rendono il metodo di produzione di Balma Capoduri unico, come i suoi prodotti. Questo risultato è frutto del lavoro appassionato portato avanti giorno dopo giorno, da più di novant'anni, della scelta accurata delle migliori materie prime e dell'esperienza nella manifattura affinata negli anni.

3.2 Funzione e scopo del Modello

Scopo del presente Modello è la costruzione di un sistema strutturato e organico di procedure e flussi informativi, nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva, volto a prevenire il più possibile la commissione delle diverse tipologie di Reato contemplate dal Decreto 231.

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già operanti in azienda, rilevati in fase di *"as-is analysis"*, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati e di controllo sui processi

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

coinvolti nelle Attività Sensibili.

Per ciò che concerne specificamente il presente Modello, una volta individuate le Attività Sensibili della Società attraverso la preliminare analisi dei rischi aziendali, lo stesso si propone come finalità quelle di:

- sensibilizzare i tutti i Destinatari del Modello e diffondere a tutti i livelli della Società le regole comportamentali e le procedure istituite;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle Attività Sensibili, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni *ivi* riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società stessa;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla Società in quanto (anche nel caso in cui la stessa fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui la Società intende attenersi nell'espletamento della propria attività;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei Reati stessi.

3.3 La costruzione del Modello e la sua struttura

La predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività propedeutiche, suddivise in differenti fasi qui di seguito descritte, tutte finalizzate alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi adeguato e ispirato, oltre che alle norme contenute nel D.Lgs. 231/2001, anche ai contenuti e suggerimenti dettati dalle Linee Guida e alle *best practice* aziendali.

1. Identificazione delle Attività Sensibili: As is e Gap Analysis

Obiettivo di questa fase è stata l'analisi del contesto aziendale, al fine di identificare in quale area/settore di attività e secondo quale modalità si possano realizzare i Reati Presupposto.

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

L'identificazione delle Attività Sensibili, al fine della loro corretta gestione, è stata attuata attraverso il previo esame della documentazione aziendale rilevante *ratione materiae* (visura camerale, organigramma, principali procedure in essere, ecc.) e una serie di interviste con i soggetti chiave nell'ambito della struttura aziendale (amministratore delegato; responsabile contabilità generale e finanziaria; amministratore di sistema, controllo di qualità, contabilità industriale e registro cespiti; amministrazione del personale; responsabile della sicurezza, ambiente e organizzazione e gestione amministrativa del magazzino; servizio commerciale e vendite; servizio acquisti; capo fabbrica; manutenzione immobili e impianti, progetti e ricerche; manutenzione macchine e attrezzature).

Dallo svolgimento di tale processo di analisi è stato possibile individuare, all'interno della struttura aziendale, una serie di Attività Sensibili maggiormente esposte al rischio astratto di commissione di uno o più dei Reati.

Sulla base dell'analisi sopra descritta, si è proceduto con l'individuazione delle Attività Sensibili per la Società relativamente alla situazione aziendale esistente (*as is analysis*), nonché le azioni di miglioramento (*gap analysis*) da attuare nell'ambito delle stesse al fine di pervenire alla definizione del Modello. Il tutto è descritto analiticamente nel documento denominato "Documento di Analisi dei Rischi e Suggerimenti", sulla base del quale è stato poi predisposto il presente Modello.

2. Predisposizione del Modello

Il presente Modello è così composto:

- i. una "Parte Generale", contenente la descrizione dei Reati, le modalità di costruzione del Modello, le regole relative al funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, la diffusione dei contenuti del Modello e il sistema sanzionatorio;
- ii. n. 10 "Parti Speciali" predisposte per alcune diverse categorie di Reato astrattamente ipotizzabili in relazione all'attività svolta dalla Società, ossia:
 - Parte Speciale A – Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
 - Parte Speciale B – Reati Societari

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

- Parte Speciale C – Reati di corruzione tra privati
- Parte Speciale D – Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio
- Parte Speciale E – Reati di Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
- Parte Speciale F – Reati ambientali
- Parte Speciale G – Reati di impiego di cittadini esteri il cui soggiorno è irregolare e Reati di caporalato
- Parte Speciale H – Reati informatici e Delitti in violazione del diritto d'autore
- Parte Speciale I – Reati in tema di turbata libertà dell'industria e del commercio e falsità in segni di riconoscimento
- Parte Speciale L – Delitti di criminalità organizzata

In particolare, ciascuna delle anzidette Parti Speciali ha la funzione di:

- a) identificare i principi comportamentali specifici che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello ed in particolare della limitazione del rischio di commissione della specifica tipologia di Reati da ognuna di esse considerato;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

3.4 Modifiche e integrazioni del Modello

Le modifiche e integrazioni del Modello sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

Le proposte di modifica e integrazione del Modello potranno essere presentate dall'OdV anche sulla base delle indicazioni provenienti dai responsabili delle singole aree aziendali o dai Consulenti.

3.5 Destinatari del Modello

Le regole contenute nel presente Modello si rivolgono ai seguenti soggetti:

- a. persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società;
- b. persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società stessa;
- c. tutti i dipendenti della Società sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui sopra, inclusi gli stagisti;
- d. limitatamente a quanto specificamente indicato nei relativi accordi contrattuali, ai Consulenti, Fornitori, Agenti, procuratori e, in genere, a tutti coloro che operano in nome o per conto o comunque nell'interesse della Società.

I contenuti del Modello sono comunicati ai Destinatari con modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza, secondo quanto indicato al successivo Capitolo 6 della presente Parte Generale. I Destinatari sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di correttezza e diligenza derivanti dal rapporto giuridico da essi instaurato con la Società. I soggetti sopra indicati sono definiti collettivamente i **“Destinatari”**.

CAPITOLO 4

REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO

4.1 Il sistema in linea generale

Nell'espletamento delle Attività Sensibili i Destinatari devono rispettare le regole di comportamento previste dal presente Modello e quelle indicate nelle singole Parti Speciali.

Oltre al presente Modello, i Destinatari - ciascuno nella misura al medesimo applicabile commisurata all'attività svolta - devono in primo luogo conoscere e rispettare:

1. lo Statuto sociale;
2. ogni altra normativa interna relativa al sistema di *Corporate Governance*, al sistema di controllo interno e di *reporting* adottato dalla Società (es. *policy* aziendali, flussi informativi, ecc.);

Le regole, le *policy*, le procedure e i principi di cui agli strumenti sopra elencati fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che il Modello intende integrare e che tutti i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti a conoscere e rispettare.

CAPITOLO 5

L' ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

Ai sensi dell'art. 6, lett. b del Decreto 231, condizione indispensabile per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa è l'attribuzione ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo del compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

In ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto 231, la Società ha deciso di attribuire tale compito ad un organismo collegiale composto da n. 3 (tre) membri rappresentati da tre consulenti esterni (di cui uno componente del Collegio Sindacale). Tale composizione garantisce da un lato la presenza di soggetti che ricoprono all'interno degli organi sociali una posizione che, per ragioni di ordine tecnico e/o organizzativo, sono in grado di assicurare il miglior contributo al perseguimento degli obiettivi propri dell'Organismo di Vigilanza, dall'altro la sussistenza e l'effettività dei requisiti di autonomia, indipendenza e continuità richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza prevalente.

Le regole circa il funzionamento, la nomina e la durata dell'OdV sono contenute nel Regolamento adottato dall'OdV stesso.

I componenti dell'OdV devono possedere i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità d'azione, oltre che di onorabilità e assenza di conflitti di interesse, che si richiedono per tale funzione.

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza non deve avere un profilo professionale e personale che possa pregiudicare l'imparzialità di giudizio, l'autorevolezza e l'eticità della condotta.

La Società, pertanto, nella scelta dei membri dell'Organismo di Vigilanza deve valutare i seguenti elementi:

a. Autonomia e indipendenza

Il requisito di autonomia e indipendenza presuppone che l'OdV risponda, nello svolgimento di questa sua funzione, solo al massimo vertice gerarchico (*i.e.* il Consiglio di

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

Amministrazione).

In sede di nomina dell'OdV, la sua autonomia è assicurata tra l'altro dall'obbligo, in capo al Consiglio di Amministrazione di Balma Capoduri, di approvare una dotazione annua adeguata di risorse finanziarie, su proposta dell'Organismo di Vigilanza stesso, della quale quest'ultimo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri doveri (es. consulenze specialistiche, ecc.).

L'indipendenza, infine, presuppone che i membri dell'Organismo di Vigilanza non si trovino in una posizione, neppure potenziale, di conflitto d'interessi con la Società, né siano titolari all'interno della stessa di funzioni di tipo operativo che ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sul rispetto del Modello.

b. Onorabilità e cause di ineleggibilità

Non possono essere eletti membri dell'Organismo di Vigilanza e, se lo sono, decadono necessariamente ed automaticamente dalla carica:

- i. coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 codice civile, ovvero sia gli inabilitati, interdetti, falliti o condannati ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da uffici pubblici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- ii. coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*";
- iii. coloro che sono stati condannati a seguito di sentenza ancorché non ancora definitiva o emessa ex artt. 444 e ss. codice procedura penale o, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile (Disposizioni penali in materia di società e consorzi) e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e sue successive modifiche od integrazioni (disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa);
 2. a pena detentiva, non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento (tra questi si segnalano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i reati di abusivismo bancario e finanziario di cui agli artt. 130 e seguenti del Testo Unico Bancario, i reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate di cui all'art. 453 codice penale, i reati di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona di cui all'art. 642 codice penale);

3. per un delitto contro la pubblica amministrazione, o alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 5. in ogni caso e a prescindere dall'entità della pena per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal D.Lgs. 231/01;
- iv. coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-*quater* TUF (D.Lgs. n. 58/1998).

c. Comprovata professionalità, capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale

L'Organismo di Vigilanza deve possedere, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite alla sua indipendenza, ne garantiscono l'obiettività di giudizio; è necessario, pertanto, che all'interno dell'Organismo di Vigilanza siano presenti soggetti cumulativamente in possesso di professionalità adeguate in materia legale, economica, di controllo e gestione dei rischi aziendali. L'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti in specifiche materie giuridico-legali (come, ad esempio, quelle penalistiche), di organizzazione aziendale, revisione, contabilità e finanza.

In particolare, l'OdV sarà in possesso di adeguate competenze specialistiche quali:

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

- conoscenza dell'organizzazione e dei principali processi aziendali tipici del settore in cui la Società opera;
- conoscenze giuridiche tali da consentire l'identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di reato;
- capacità di individuazione e valutazione degli impatti, discendenti dal contesto normativo di riferimento, sulla realtà aziendale;
- conoscenza delle tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività "ispettiva".

d. Continuità d'azione

L'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza in merito alla corretta applicazione del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine. Ne cura inoltre l'attuazione assicurandone il costante aggiornamento.

L'OdV non svolge mansioni operative che possano condizionare e contaminare quella visione d'insieme sull'attività aziendale che ad esso si richiede.

A tal riguardo:

- le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che l'Organo Dirigente vigila sull'adeguatezza del suo intervento, poiché ad esso compete la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello;
- l'OdV ha libero accesso presso tutte le funzioni di Balma Capoduri - senza necessità di alcun consenso preventivo - al fine di ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto 231;
- l'OdV si può avvalere - sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità - dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero, come sopra indicato, di Consulenti.

Il Consiglio di Amministrazione valuta la sussistenza dei menzionati requisiti professionali e personali in capo ai suoi componenti nonché facendo una valutazione d'insieme dell'intero Organismo. A tal riguardo, al momento della nomina dovranno essere forniti - nel corso della relativa riunione del Consiglio di Amministrazione - adeguate informazioni in merito

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

alla presenza dei requisiti sopra indicati, anche allegando il *curriculum vitae* di ciascun componente al relativo verbale.

5.2 Funzione, poteri e compiti dell'Organismo di Vigilanza

All'OdV della Società è affidato il compito di:

- 1) vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari;
- 2) verificare l'idoneità e l'efficacia del Modello in relazione alla struttura della Società ed ai suoi eventuali mutamenti;
- 3) curare l'aggiornamento del Modello, in relazione alle mutate condizioni strutturali e alle novità legislative e giurisprudenziali.

Su di un piano più operativo è affidato all'OdV della Società il compito di:

- verificare l'efficienza ed efficacia del Modello organizzativo adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- sviluppare sistemi di controllo e monitoraggio tesi alla ragionevole prevenzione delle irregolarità ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- verificare il rispetto degli *standard* di comportamento e delle procedure previste dal Modello e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali, mediante analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni aziendali; per lo svolgimento delle attività verifica e di controllo, di cui al presente punto e dei precedenti l'OdV, potrà avvalersi - come sopra indicato - delle attività di verifica delle funzioni di controllo;
- riferire periodicamente al CdA e al Collegio Sindacale (con periodicità non superiore a sei mesi), circa lo stato di attuazione e l'operatività del Modello;
- promuovere e/o sviluppare, di concerto con le funzioni aziendali a ciò preposte, programmi di informazione e comunicazione interna, con riferimento al Modello, agli *standard* di comportamento e alle procedure adottate ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

- promuovere e/o sviluppare l'organizzazione, di concerto con le funzioni aziendali preposte, di corsi di formazione e la predisposizione di materiale informativo utili alla comunicazione e divulgazione dei principi etici e degli standard cui la Società si ispira nello svolgimento delle proprie attività;
- fornire chiarimenti in merito al significato e all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
- assicurare l'aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle Attività Sensibili;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni, comprese le segnalazioni, rilevanti in merito al rispetto del Modello;
- effettuare periodicamente verifiche ed ispezioni (anche a sorpresa) mirate su determinate operazioni e atti specifici, posti in essere nelle aree a rischio come individuate nel presente Modello; a tal proposito, l'OdV predispone un piano della propria attività su base annuale che sarà comunicato preventivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale;
- segnalare all'organo amministrativo, per gli opportuni provvedimenti, quelle violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- formulare proposte all'organo amministrativo e/o alle funzioni interessate, di eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello organizzativo adottato e dei suoi elementi costitutivi, in conseguenza di:
 - significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
 - significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
 - modifiche nello svolgimento delle attività aziendali;
 - modifiche normative;
- curare, in caso di controlli, ispezioni, richieste di informazioni da parte di autorità competenti finalizzati a verificare la rispondenza del Modello alle

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

previsioni del D.Lgs. n. 231/2001, il rapporto con i soggetti incaricati dell'attività ispettiva fornendo loro adeguato supporto informativo;

- introdurre, se necessario e fermo restando quanto previsto nel presente documento, altre regole operative relative, ad esempio, alla cadenza delle proprie riunioni, alle eventuali specifiche mansioni affidate ai singoli componenti ovvero alla gestione delle informazioni acquisite nell'esercizio dell'incarico.

Tutte le attività poste in essere dall'OdV, nello svolgimento dei suoi compiti, non sono soggette al sindacato di alcun altro organismo o struttura della Società, fermo restando il potere di vigilanza sull'adeguatezza del suo operato affidato al CdA, cui risale la responsabilità ultima dell'osservanza degli obblighi derivanti dal D.Lgs. n. 231/2001.

Per tutto ciò che attiene al funzionamento dell'OdV si fa rinvio al Regolamento dal medesimo organo predisposto.

5.3 Reporting dell'OdV nei confronti degli Organi Sociali

L'Organismo di Vigilanza informerà il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale in ordine all'attività svolta mediante:

- relazioni semestrali;
- ogni qual volta se ne presenti e ravvisi la necessità e/o opportunità.

Le suddette relazioni dovranno contenere, oltre al resoconto dell'attività svolta, anche l'indicazione delle eventuali criticità riscontrate e gli interventi correttivi e migliorativi pianificati, nonché il loro stato di realizzazione.

L'OdV riporta inoltre a livello continuativo, ogni qualvolta se ne presenti la necessità o l'opportunità, all'Amministratore Delegato.

L'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento dal CdA e dal Collegio Sindacale o potrà a sua volta fare richiesta in tal senso per riferire in merito al funzionamento del Modello.

Di ogni adunanza dell'OdV con il CdA e/o il Collegio Sindacale o singoli componenti degli stessi dovrà rimanere evidenza scritta conservata tra gli atti della Società.

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

5.4 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'art. 6, 2° comma, lett. d) del Decreto 231 impone la previsione nel Modello di obblighi informativi nei confronti dell'OdV deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello stesso. L'obbligo di un flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello e per l'eventuale accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto 231.

L'efficacia dell'attività di vigilanza trova fondamento in un sistema strutturato di segnalazioni ed informazioni provenienti da tutti i Destinatari del Modello, con riferimento a tutti gli atti, comportamenti od eventi, di cui vengano a conoscenza, che potrebbero determinare una violazione del Modello o che, più in generale, siano potenzialmente rilevanti ai fini del Decreto 231.

Come previsto dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice*, i flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, fanno riferimento alle seguenti categorie di informazioni:

- flussi informativi *ad hoc*;
- informativa costante;
- informativa periodica.

5.4.1 Flussi informativi *ad hoc*

I flussi informativi *ad hoc* indirizzati all'OdV da Esponenti Aziendali o da terzi attengono a criticità attuali o potenziali e possono consistere in:

a) *notizie occasionali in relazione alle quali è opportuna un'informativa immediata nei confronti dell'Organismo di Vigilanza*. L'obbligo di informazione ha per oggetto:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti dall'autorità giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini/accertamenti, riguardanti la Società, anche nei confronti di ignoti, per i reati o gli illeciti amministrativi di cui al Decreto 231;
- le richieste di assistenza legale da parte dei dirigenti e/o dei dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto 231;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del sistema

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

- disciplinare previsto nel Modello con evidenza specifica dei procedimenti disciplinari attivati e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- i *report* e le relazioni dai quali possano emergere elementi con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto 231;
 - l'eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse tra uno dei Destinatari e la Società;
 - eventuali infortuni sul luogo di lavoro, ovvero provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria o da altre Autorità in merito alla materia della sicurezza e salute sul lavoro;
 - eventuali incidenti o accadimenti nell'ambito delle attività delle centrali che possano comportare un rischio ambientale;

b) *informazioni di qualsiasi provenienza, concernenti la possibile commissione di reati o comunque di violazioni del Modello.*

L'obbligo di informazione ha per oggetto:

- la commissione di reati o il compimento di atti idonei alla realizzazione degli stessi;
- la commissione di illeciti amministrativi;
- comportamenti non in linea con il Modello e con i relativi protocolli;
- variazioni o carenze delle procedure nell'ambito delle Attività Sensibili;
- mancato rispetto delle procedure aziendali nell'ambito delle Attività Sensibili;
- variazioni o carenze nella struttura aziendale;
- operazioni che presentino profili di rischio per la commissione di Reati.

Le segnalazioni devono essere eseguite, in forma scritta, con le seguenti modalità:

- a) i Dipendenti informeranno il superiore gerarchico che - qualora non sia se medesimo - provvederà a informare senza indugio l'OdV. In caso di mancata canalizzazione verso l'OdV o comunque nei casi in cui il Dipendente si trovi in una situazione di disagio psicologico nell'effettuare la segnalazione al superiore gerarchico, la segnalazione potrà essere fatta direttamente all'OdV. L'OdV potrà tenere in considerazione anche le denunce anonime ma solo a condizione che siano sufficientemente circostanziate e tali da risultare credibili e fondate a suo insindacabile giudizio;

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

- b) i Consulenti e i Fornitori, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti di Balma Capoduri, effettuano la segnalazione direttamente all'OdV. Di tale circostanza è data idonea informativa nell'ambito di apposite clausole contrattuali.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute e determina le eventuali iniziative, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e/o ogni altro soggetto che riterrà utile, motivando per iscritto ogni conclusione raggiunta.

Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV, è stata istituita una casella *e-mail* dell'Organismo di Vigilanza: **odv@zenithbc.com**. Le segnalazioni possono altresì essere trasmesse per posta all'indirizzo: "Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, Balma, Capoduri & C. S.p.A., Via Thomas A. Edison, 4 - 27058 Voghera PV)".

L'OdV può, inoltre, chiedere alla società di revisione informazioni in merito alle attività da questa svolte, utili ai fini dell'attuazione del Modello.

L'OdV incontra almeno semestralmente il CdA e il Collegio Sindacale di Balma Capoduri.

5.4.2 Whistleblowing

Come previsto dalla legge 30 novembre 2017, n. 179, che ha introdotto nella disciplina di cui al Decreto 231 l'istituto del cosiddetto "*whistleblowing*", la Società adotta tutte le misure necessarie per garantire che, per quanto riguarda le segnalazioni di possibili illeciti, siano assicurati ai soggetti segnalanti:

- a) uno o più canali che consentano di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto 231 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) che nel sistema disciplinare (meglio descritto *infra*), siano previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

Si precisa, altresì, che l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale eventualmente indicata dal medesimo.

Inoltre, l'eventuale licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Da ultimo, si precisa che, nelle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nelle forme e nei limiti di legge, il perseguimento dell'interesse all'integrità dell'ente, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 del codice penale e all'articolo 2105 del codice civile (fatto salvo il caso in cui l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata). Quando notizie e documenti che sono comunicati all'organo deputato a riceverli siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine.

5.4.3 Canali di segnalazione

La Società, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia di *whistleblowing*, ha istituito due ulteriori canali informativi – rispetto a quelli indicati al precedente paragrafo 5.4.1 – idonei a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante. L'invio della segnalazione potrà, quindi, avvenire:

- per via informatica, all'indirizzo di posta elettronica del Presidente dell'Organismo di Vigilanza: marco.dellantonio@belex.com.
- per posta tradizionale, all'indirizzo di domicilio del Presidente dell'Organismo di

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

Vigilanza: , presso “Erede, Bonelli, Lombardi e Pappalardo – Studio Legale”, via Michele Barozzi 1, 20122, Milano.

5.4.4 Informativa costante

Oltre alle notizie di cui ai paragrafi precedenti - che riguardano fatti o eventi di carattere eccezionale - dovranno altresì essere immediatamente comunicate all’Organismo di Vigilanza, verbalmente o tramite la casella *e-mail* dello stesso, le informazioni rilevanti concernenti le seguenti attività ricorrenti:

- l’articolazione dei poteri e il sistema delle deleghe adottato dalla Società ed eventuali modifiche che intervengano sullo stesso;
- la documentazione relativa all’attività di informazione e formazione svolta in attuazione del Modello e alla partecipazione alla medesima da parte del personale (con indicazione di eventuali assenze ingiustificate);
- la documentazione relativa agli esiti delle attività di verifica e monitoraggio degli adempimenti attinenti la funzione aziendale ambiente e sicurezza;
- eventuali verbali di ispezione in materia ambientale da parte di Enti Pubblici e/o Autorità di controllo (es. ASL, ecc.) e ogni altro documento rilevante in materia ambientale;
- ogni documento utile ai fini della valutazione della previsione e del mantenimento nel tempo di adeguati presidi volti a prevenire comportamenti illeciti nell’utilizzo degli strumenti e sistemi informatici e nel trattamento dei dati;
- le procedure poste a presidio della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, eventuali modifiche che intervengano sulla struttura organizzativa e sui protocolli di Balma Capoduri riguardanti tale materia, nonché i documenti rilevanti ai fini del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (quali ad esempio il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e il Piano di emergenza);
- i dati relativi agli eventuali infortuni verificatisi nella Società nonché ai c.d. “quasi-infortuni”, ossia a tutti quegli accadimenti che, pur non avendo dato luogo ad eventi lesivi per i lavoratori, possano considerarsi sintomatici di eventuali debolezze o lacune del sistema di sicurezza e salute, assumendo le misure necessarie ai fini dell’adeguamento dei protocolli e delle procedure.

5.5 Obblighi di riservatezza

I componenti dell'Organismo di Vigilanza assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso, in particolare se relative a operazioni strategiche della Società o a presunte violazioni del Modello.

I componenti dell'OdV si astengono altresì dall'utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli di cui ai precedenti paragrafi e comunque per scopi non conformi alle funzioni di vigilanza, fatto salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione.

Inoltre, in conformità con quanto previsto dalla legge 179/2017, le segnalazioni verranno gestite in modo tale da garantire (oltre alla riservatezza dei segnalanti) gli stessi segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione o comportamenti discriminatori, diretti o indiretti, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

5.6 Raccolta e conservazione delle informazioni.

Ogni informazione raccolta e ogni *report* ricevuto o preparato dall'Organismo di Vigilanza è conservato per 10 anni in un apposito archivio tenuto dall'OdV in formato cartaceo o elettronico.

CAPITOLO 6

FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

6.1 Formazione ed informazione dei Dipendenti

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo della Società garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute nei confronti dei Destinatari, sia già presenti in azienda sia da inserire in futuro. Il livello di formazione ed informazione è attuato con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle Attività Sensibili.

La comunicazione iniziale

I contenuti del presente Modello sono comunicati ai Dipendenti al momento dell'adozione dello stesso.

Ai nuovi assunti viene consegnato un set informativo, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza. Tale documentazione informativa dovrà contenere, oltre ai documenti di regola consegnati al neo-assunto, il Modello della Società. Tali soggetti saranno tenuti a rilasciare alla Società una dichiarazione sottoscritta ove si attesti la ricezione della documentazione informativa nonché la integrale conoscenza dei documenti allegati e l'impegno ad osservarne le prescrizioni.

La formazione

L'attività di formazione, volta a diffondere la conoscenza del Modello, è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della società.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'OdV avvalendosi della collaborazione del responsabile Risorse Umane della Società. All'Organismo di Vigilanza è demandato, altresì, il controllo circa la qualità dei contenuti dei programmi di formazione così come sopra descritti.

Tutti i programmi di formazione avranno un contenuto minimo comune consistente nell'illustrazione dei principi del Decreto 231, degli elementi costitutivi il Modello, delle

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

singole fattispecie di Reati Presupposto e dei comportamenti considerati sensibili in relazione al compimento di detti reati.

In aggiunta a questa matrice comune, ogni programma di formazione sarà modulato al fine di fornire ai suoi fruitori gli strumenti necessari per il pieno rispetto del dettato del Decreto in relazione all'ambito di operatività ed alle mansioni dei soggetti destinatari del programma stesso.

La partecipazione ai programmi di formazione sopra descritti è obbligatoria ed il controllo circa l'effettiva frequenza è demandato all'OdV.

La mancata partecipazione non giustificata ai programmi di formazione può comportare l'irrogazione di una sanzione disciplinare che sarà irrogata secondo le regole indicate nel Capitolo 6 del presente Modello.

6.2 Selezione ed informazione dei Consulenti, dei Fornitori e dei Partner

I Consulenti, Fornitori e Agenti devono essere informati del contenuto del Modello e dell'esigenza di Balma Capoduri che il loro comportamento sia conforme alle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001. A tal fine, il presente Modello è loro comunicato al momento dell'adozione dello stesso.

In occasione dell'instaurarsi di un nuovo rapporto con Consulenti, Agenti e Fornitori la Società:

- a. informerà la controparte in merito al proprio impegno a svolgere la propria attività aziendale in modo lecito e nel pieno rispetto dei principi previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- b. chiederà alla controparte di tenere, a sua volta, condotte conformi ai principi previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- c. prevederà l'obbligo di informare la Società di qualsiasi atto o fatto, verificatosi nell'ambito delle attività aziendali compiute nell'interesse o vantaggio di Balma Capoduri, che possa configurare un reato di cui al D.Lgs. 231/2001, nonché l'obbligo di comunicare qualsiasi coinvolgimento in procedimenti *ex* D.Lgs. 231/2001 o la

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

condanna per reati di cui al medesimo Decreto 231;

- d. si riserverà il diritto di risolvere il rapporto nel caso in cui la controparte sia indagata o condannata ai sensi del D.Lgs. 231/2001 per il compimento di Reati *ini* previsti.

La Società definisce dei criteri di selezione dei Consulenti, Agenti e Fornitori che tengano conto, non solo del possesso dei requisiti di professionalità ed economicità, ma anche dell'onorabilità degli stessi.

CAPITOLO 7

SISTEMA SANZIONATORIO

7.1 Funzione del sistema sanzionatorio

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello, rende efficiente l'azione di vigilanza dell'OdV ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso. La definizione di tale sistema sanzionatorio costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e), D.Lgs. n. 231/2001, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità dell'ente.

L'applicazione del sistema sanzionatorio presuppone la semplice violazione delle disposizioni del Modello; pertanto, essa verrà attivata indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto 231.

In virtù di quanto previsto dalla sopra citata legge 179/2017 (relativa al cosiddetto “*whistleblowing*”) e con riferimento a qualunque destinatario del Modello, si precisa che tra le condotte passibili di sanzione devono essere considerate anche la violazione, in qualsiasi modo, delle misure a tutela del segnalante, nonché l'effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate.

7.2 Sistema sanzionatorio dei Dipendenti

La violazione da parte dei Dipendenti soggetti al CCNL delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare.

A. Dipendenti che non rivestono la qualifica di dirigenti

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori – nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7, legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e delle eventuali normative speciali applicabili – sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio di cui al CCNL applicato dalla Società e precisamente:

- richiamo verbale;

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

- ammonizione scritta;
- multa (nei limiti stabiliti dal CCNL e da eventuali accordi sindacali aziendali tempo per tempo vigenti);
- sospensione dal lavoro e dal trattamento economico (nei limiti stabiliti dal CCNL e da eventuali accordi sindacali aziendali tempo per tempo vigenti);
- licenziamento (nei casi previsti dalla legge nonché in quelli previsti dal CCNL e da eventuali accordi sindacali aziendali tempo per tempo vigenti).

Restano ferme – e si intendono qui richiamate – tutte le disposizioni, previste dalla legge e dal CCNL applicato, relative alle procedure e agli obblighi da osservare nell'applicazione delle sanzioni.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, agli organi sociali e funzioni aziendali competenti.

Fermi restando gli obblighi per la Società, scaturenti dallo Statuto dei Lavoratori e dal CCNL applicabile, i comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del presente del Modello sono i seguenti:

- a) adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tali da determinare la concreta applicazione a carico della Società di sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001;
- b) violazione di procedure interne previste dal presente Modello o adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello;
- c) violazione delle misure a tutela del segnalante, ovvero effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate.

B. Dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti, del presente Modello o di adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di un comportamento non conforme alle

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

prescrizioni dello stesso, la Società provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee, in conformità con quanto previsto dal CCNL applicabile.

Più in particolare, in relazione alla gravità del comportamento commesso, potranno essere comminate le seguenti sanzioni:

- richiamo verbale da parte dell'Amministratore Delegato, per le ipotesi in cui il dirigente non si sia attenuto scrupolosamente alle indicazioni contenute nel presente Modello;
- richiamo scritto, per le ipotesi di maggior gravità rispetto a quelle di cui al punto precedente (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la mancata partecipazione – senza giustificazione – alle attività formative, il mancato rispetto dei flussi informativi indicati nel presente Modello, ecc.) con comunicazione da parte dell'Amministratore Delegato;
- licenziamento, per le ipotesi di gravità tale da non suggerire la prosecuzione del rapporto, con decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione o da persona dallo stesso delegata.

Come evidenziato nel paragrafo precedente, in forza di quanto previsto dalla legge 179/2017 tra i comportamenti sanzionabili, che costituiscono violazione del presente del Modello, rientra altresì la violazione delle misure a tutela del segnalante, ovvero l'effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate.

* * *

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente e del dirigente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico del dipendente, all'intenzionalità del comportamento nonché alla gravità del medesimo (a titolo esemplificativo, nell'ipotesi di segnalazione di lieve entità avente ad oggetto la mancata partecipazione di un dipendente ad attività formativa in materia 231, seguirà un richiamo scritto ovvero in caso di mancata segnalazione o segnalazione mendace riguardante la commissione da parte di un altro dipendente di un reato ex Decreto 231 si potrà giungere fino al licenziamento), con ciò intendendosi il livello

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

di rischio a cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta – ai sensi e per gli effetti del Decreto 231 – a seguito della condotta censurata.

Il sistema sanzionatorio è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'OdV pur rimanendo l'Amministratore Delegato responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari su eventuale segnalazione dell'OdV.

7.3 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello, ovvero di violazione, in qualsiasi modo, delle misure a tutela del segnalante, o nell'ipotesi di effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate da parte di uno o più membri del CdA, l'OdV informa il Collegio Sindacale e l'intero CdA i quali prendono gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge e/o la revoca di deleghe eventualmente conferite all'Amministratore.

7.4 Misure nei confronti dei Sindaci

In caso di violazione del presente Modello ovvero di violazione, in qualsiasi modo, delle misure a tutela del segnalante, o nell'ipotesi di effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate da parte di uno o più sindaci, l'OdV informa l'intero Collegio Sindacale ed il CdA i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

7.5 Misure nei confronti dei Consulenti, dei Fornitori e dei Partner

Ogni violazione delle regole di cui al presente Modello applicabili ai Consulenti, ai Fornitori o ai Partner o ogni commissione dei Reati previsti dal Modello è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come – a titolo esemplificativo – nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure sanzionatorie previste dal Decreto 231.

7.6 Misure nei confronti dei componenti dell'OdV

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più membri dell'OdV, gli altri membri dell'OdV ovvero uno qualsiasi tra i Sindaci o tra gli Amministratori, informeranno immediatamente il Collegio Sindacale ed il Consiglio di Amministrazione dell'accaduto.

Tali organi, previa contestazione della violazione e concessione degli adeguati strumenti di difesa, prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico ai membri dell'OdV che hanno violato il Modello e la conseguente nomina di nuovi membri in sostituzione degli stessi ovvero la revoca dell'incarico all'intero organo e la conseguente nomina di un nuovo OdV.

PARTI SPECIALI

PARTE SPECIALE – A –

**REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE**

**INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE
DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

CAPITOLO A.1

LE FATTISPECIE DI REATO

Le fattispecie dei reati nei rapporti con la P.A. (artt. 24 e 25, D.Lgs. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati realizzabili nell'ambito dei rapporti tra la Società e la P.A.. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel Decreto 231 agli artt. 24, 25 e 25 *devis*.

MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO (ART. 316 BIS C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano, da altro ente pubblico o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO (ART. 316 TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316 *bis*), non rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che il reato di cui trattasi è residuale rispetto alla fattispecie di cui all'art. 640 *bis* c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del reato previsto da quest'ultima disposizione.

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

CONCUSSIONE (ART. 317 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della propria qualità o dei propri poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente a sé o ad altri denaro o altre utilità.

CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE E CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO (ARTT. 318 E 319 C.P.)

Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva (o ne accetti la promessa), per sé o per altri, denaro o altra utilità per esercitare le sue funzioni o i suoi poteri o omettere, ritardare un atto del suo ufficio o compiere un atto contrario al suo dovere d'ufficio (determinando un vantaggio in favore di colui che ha offerto denaro o altra utilità).

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

L'art. 319 *bis* c.p. prevede che la pena sia aumentata se il fatto di cui all'art. 319 c.p. abbia per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319 TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso (non espressamente contemplato nella norma), si corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario). Tale fattispecie si realizza anche quando il vantaggio sia ottenuto a favore di una società che non sia parte del procedimento.

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (ART. 319 QUATER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della propria qualità o poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità.

La punibilità, oltre che per il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio, è prevista anche per il privato che, non essendo obbligato, ma solamente indotto alla promessa o dazione, conserva una possibilità di scelta criminale che giustifica l'applicazione di una pena, sia pur limitata.

CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO (ART. 320 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un incaricato di pubblico servizio riceva (o ne accetti la promessa), per sé o per altri, denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o per omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero per compiere un atto contrario al suo dovere d'ufficio.

PENE PER IL CORRUTTORE (ART. 321 C.P.)

La disposizione prevede che le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318 c.p., nell'art. 319, nell'art. 319 *bis*, nell'art. 319 *ter*, e nell'art. 320 in relazione alle ipotesi di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra pubblica utilità.

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga offerto o promesso denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o per indurlo a omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero a compiere un atto contrario ai doveri del suo ufficio) e tale offerta o promessa non venga accettata.

PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE O DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI (ART. 322 BIS C.P.)

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

Sulla base del richiamo all'art. 322 *bis* operato dall'art. 25 del Decreto, le ipotesi di reato previste dagli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si configurano anche nel caso in cui il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso, anche a seguito di induzione a farlo:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- 5-*bis*) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319 *quater*, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 640, COMMA 2 N. 1, C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla P.A. informazioni non veritiere (ad esempio documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640 BIS C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (ART. 640 TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 377 BIS C.P.)

La previsione di cui all'art. 377 bis c.p. intende sanzionare ogni comportamento diretto ad influenzare la persona chiamata dinanzi all'Autorità Giudiziaria a rendere dichiarazioni

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

utilizzabili in un procedimento penale o in altri procedimenti connessi. Tale influenza può avere ad oggetto l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, al fine di celare elementi "compromettenti" a carico di un determinato ente, con evidente interesse del medesimo.

La norma mira a tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro ogni forma di indebita interferenza.

Il reato assume rilevanza anche se commesso a livello "transnazionale" ai sensi dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale.

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (ricomprendendo in tale definizione anche gli enti pubblici e le pubbliche amministrazioni stranieri).

Si indicano pertanto nel capitolo seguente alcuni criteri generali per la definizione di "Pubblica Amministrazione", "Pubblici Ufficiali" e "Incaricati di Pubblico Servizio".

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

CAPITOLO A.2

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI P.A. E DI SOGGETTI INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO.

Obiettivo del presente capitolo è quello di indicare dei criteri generali e fornire un elenco esemplificativo dai soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. *a* e *b*, D.Lgs. n. 231/2001. Sono, inoltre, riportate anche indicazioni in merito alle fattispecie di reato che si possono compiere in relazione alle diverse categorie di soggetti coinvolti.

A.2.1 Enti della pubblica amministrazione

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come “Ente della pubblica amministrazione” qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel Codice Penale una definizione di pubblica amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla pubblica amministrazione quegli enti che svolgano “tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici”.

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria è possibile richiamare, da ultimo, l'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato.

A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della pubblica amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti:

- istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (quali, ad esempio, Ministeri, Camera e Senato, Dipartimento Politiche Comunitarie, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Agenzia delle Entrate, COVIP, Direzioni territoriali del lavoro, sezioni fallimentari);

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

- Regioni;
- Province;
- Partiti politici ed associazioni loro collegate;
- Comuni e società municipalizzate;
- Comunità montane, loro consorzi e associazioni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (quali, ad esempio, INPS, CNR, INAIL, ISTAT, ENASARCO);
- ASL;
- Enti (anche territoriali) e Monopoli di Stato;
- Soggetti di diritto privato che esercitano pubblico servizio (ad esempio, la RAI);
- Autorità doganali;
- Autorità di polizia, guardia di finanza, carabinieri, esercito, ecc.;
- Autorità di Vigilanza (quali ad esempio – ancorché per l'attività della Società non se ne presenti frequentemente l'occasione – Banca d'Italia, Consob, IVASS);
- Agenzia delle Entrate;
- Camera di Commercio;
- Fondazioni di previdenza ed assistenza.

Anche i soggetti di diritto privato concessionari di pubblici servizi e le società partecipate a maggioranza da un ente pubblico sono considerate, dalla più recente giurisprudenza, alla stessa stregua di enti pubblici.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose ex D.Lgs. n. 231/2001.

In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “Pubblici Ufficiali” e degli “Incaricati di Pubblico Servizio”.

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

A.2.2 Pubblici Ufficiali

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, c.p., è considerato pubblico ufficiale “*agli effetti della legge penale*” chi esercita “*una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*”.

Il secondo comma dell'Articolo in parola fornisce poi la nozione di “pubblica funzione amministrativa”. Non si è compiuta, invece, un'analogia attività definitoria per precisare le nozioni di “funzione legislativa” e “funzione giudiziaria”.

Il secondo comma dell'art. 357 c.p. precisa che, agli effetti della legge penale “*è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*”.

Tale definizione normativa individua, innanzitutto, la delimitazione “esterna” della funzione amministrativa. Tale delimitazione è attuata mediante il ricorso a un criterio formale che fa riferimento alla natura della disciplina, per cui è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da “norme di diritto pubblico”, ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Inoltre, il secondo comma dell'art. 357 c.p. traduce in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di “pubblica funzione” da quella di “servizio pubblico”. Vengono quindi pacificamente definite come “funzioni pubbliche” quelle attività amministrative che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di: (a) poteri deliberativi; (b) poteri autoritativi; (c) poteri certificativi.

Per fornire un contributo pratico alla risoluzione di eventuali “casi dubbi”, può essere utile ricordare che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche – sempre riferendoci ad un'attività di altro ente pubblico retta da norme pubblicistiche – tutti coloro che, in base allo statuto nonché alle deleghe che esso consenta, ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all'esterno in forza di un potere di rappresentanza.

A.2.3 Incaricati di un pubblico servizio

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

La definizione della categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio” si rinviene all’art. 358 c.p., il quale spiega che *“sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”*.

Il Legislatore puntualizza la nozione di “pubblico servizio” attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il “servizio”, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – così come per la “pubblica funzione” – da norme di diritto pubblico, ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

Esempi di incaricati di pubblico servizio sono: i dipendenti delle Autorità di vigilanza che non concorrono a formare la volontà dell’autorità e che non hanno poteri autoritativi, i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati, gli impiegati degli uffici pubblici, ecc..

Il legislatore ha, inoltre, precisato che non può mai costituire “servizio pubblico” lo svolgimento di “semplici mansioni di ordine” né la “prestazione di opera meramente materiale”. Con riferimento alle attività che vengono svolte da soggetti privati in base ad un rapporto concessorio con un soggetto pubblico, si ritiene che ai fini della definizione come pubblico servizio dell’intera attività svolta nell’ambito di tale rapporto concessorio non è sufficiente l’esistenza di un atto autoritativo di investitura soggettiva del pubblico servizio, ma è necessario accertare se le singole attività che vengono in questione siano a loro volta soggette a una disciplina di tipo pubblicistico.

La giurisprudenza ha individuato la categoria degli incaricati di un pubblico servizio ponendo l’accento sul carattere della strumentalità ed accessorialità delle attività rispetto a quella pubblica in senso stretto.

È dunque stata indicata una serie di “indici rivelatori” del carattere pubblicistico dell’ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

- (a) la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- (b) la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;
- (c) l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- (d) l'immanenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualifica di "incaricato di un pubblico servizio" è rappresentato non già dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, bensì dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

CAPITOLO A.3

A.3.1 Attività Sensibili in relazione ai reati contro la P.A. e al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

La principale Attività Sensibile nell'ambito dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione che la Società ha individuato al proprio interno è la seguente:

1. gestione dei rapporti correnti con enti pubblici e con la Pubblica Amministrazione in generale;
2. gestione delle ispezioni da parte di enti pubblici o pubblici ufficiali.

A.3.2 Attività Strumentali alla commissione di reati contro la P.A. e di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci

1. selezione dei Consulenti e gestione dei relativi rapporti;
2. selezione e assunzione del personale;
3. gestione degli omaggi, delle liberalità e delle sponsorizzazioni;
4. gestione delle spese di viaggio e di rappresentanza;
5. gestione del contenzioso.

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

CAPITOLO A.4

REGOLE GENERALI

A.4.1 Il sistema in linea generale

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, ai valori e alle politiche della Società e alle regole contenute nel presente Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società rispetta i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La Società è dotata di strumenti organizzativi (organigramma, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- a) conoscibilità all'interno della Società;
- b) chiara e formale delimitazione dei ruoli;
- c) descrizione delle linee di riporto.

Le procedure interne sono caratterizzate dai seguenti elementi:

- a) massima separazione possibile, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla;
- b) traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;
- c) adeguato livello di formalizzazione;
- d) attenzione ad evitare che eventuali sistemi premianti dei soggetti con eventuali poteri di spesa o facoltà decisionali a rilevanza esterna siano basati su target di performance sostanzialmente irraggiungibili.

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

A.4.2 Il sistema di deleghe e procure

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di “sicurezza” ai fini della prevenzione dei Reati presupposto (tracciabilità ed evidenza delle Attività Sensibili) e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell’attività aziendale.

Si intende per “delega” l’atto interno di attribuzione di funzioni e compiti. Si intende per “procura” il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

I requisiti essenziali del sistema di **deleghe**, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- a) tutti coloro che intrattengono per conto della Società rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega formale in tal senso;
- b) le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell’organigramma aziendale ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- c) ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco i poteri del delegato e il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
- d) i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- e) la delega prevede eventuali di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite al delegato.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle **procure**, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati, sono i seguenti:

- a) le procure descrivono i poteri di gestione conferiti e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione aziendale che fissi: l’estensione di poteri di rappresentanza e gli eventuali limiti di spesa;

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

- b) le procure speciali devono dettagliatamente stabilire l'ambito di operatività e i poteri del procuratore;
- c) le procure devono essere tempestivamente aggiornate qualora si verifichi una di queste ipotesi: assunzione o estensione di nuove responsabilità e poteri, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, revoca, ecc.

L'OdV verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza i documenti interni all'azienda con cui vengono conferite le deleghe, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

A.4.3 Principi generali di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano ai Destinatari del Modello sia direttamente che in forza di apposite clausole contrattuali.

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; sono, altresì, proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali eventualmente richiamate nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;
- b) offrire doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale. In particolare, ai rappresentanti della P.A. o a loro familiari non deve essere offerta, né direttamente né indirettamente, alcuna forma di regalo, doni o gratuite prestazioni che possano apparire, comunque, connessi con l'attività della Società o miranti ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. In ogni caso sono vietati gli omaggi che abbiano un valore superiore a Euro 150,00 salvo deroghe approvate per iscritto (a livello generale per categorie di omaggi o in modo specifico per singoli omaggi) dall'Amministratore Delegato e informando l'OdV. Anche in quei paesi in cui offrire regali o doni costituisce una prassi diffusa in segno di cortesia, tali regali devono essere di natura appropriata e non contrastare con le disposizioni di legge e non devono, comunque, essere interpretati come richiesta di favori in contropartita;
- c) accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- d) eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore dei Consulenti, dei Fornitori e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

- e) riconoscere compensi in favore dei Consulenti, dei Fornitori e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- f) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- g) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati (es. contributi per la formazione dei dipendenti).

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

CAPITOLO A.5

PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati al precedente Capitolo, devono rispettarsi i principi qui di seguito descritti.

1. Ai Destinatari del Modello che materialmente intrattengono rapporti con la P.A. per conto della Società deve essere formalmente conferito potere in tal senso (con apposita delega per i Dipendenti e gli Organi Sociali ovvero nel relativo contratto di consulenza o di *partnership* per Consulenti e Partner). Ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica delega o procura scritta che rispetti tutti i criteri elencati al precedente Capitolo; in ogni caso, i Destinatari del Modello che materialmente intrattengono rapporti con la P.A. per conto della Società informano su base continuativa l'Amministratore delegato e su base periodica l'OdV circa gli esiti degli incontri più rilevanti con la P.A.;
2. l'Organismo di Vigilanza deve essere informato con nota scritta di qualunque criticità o eventuale conflitto di interesse sorga nell'ambito dei rapporti con la P.A.;
3. i contratti tra la Società, i Consulenti, i Fornitori e i Partner devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini, e rispettare quanto indicato ai successivi punti;
4. i contratti con i Consulenti, con i Fornitori e con i Partner devono contenere clausole standard al fine del rispetto del D.Lgs. n. 231/2001;
5. i Consulenti, i Fornitori e i Partner devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo specifica procedura (ad esempio utilizzando apposite *liste predefinite* o una procedura formalizzata di *beauty contest*);
6. ai Consulenti, Fornitori e Partner di primo incarico sarà richiesta una autocertificazione comprovante il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità, con l'obbligo per gli stessi di comunicare senza ritardo alla Società l'eventuale venir meno di uno di detti requisiti (es. condanna per qualche reato);
7. nei nuovi contratti e/o nei rinnovi contrattuali con i Consulenti, con i Fornitori e con i Partner deve essere contenuta apposita clausola con cui i medesimi dichiarino

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

- di essere a conoscenza del Modello adottato dalla Società e delle loro implicazioni per la società, di impegnarsi a rispettarli per quanto loro applicabili, di aver eventualmente adottato anch'essi un analogo codice di comportamento e modello organizzativo e di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Modello e nel D.Lgs. n. 231/2001 (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della Società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership);
8. nei contratti con i Consulenti, con i Fornitori e con i Partner deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Modello (i.e. clausole risolutive espresse e penali);
 9. le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere predisposto un apposito rendiconto sull'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti;
 10. in occasione di contenziosi in cui è interessata la Società, è fatto divieto ai Destinatari coinvolti di esibire documenti/dati falsi o alterati, rilasciare dichiarazioni false, sottrarre o omettere informazioni dovute al fine di orientare indebitamente a proprio favore le decisioni dell'organo giudicante;
 11. in occasione di contenziosi in cui è interessata la Società, è fatto divieto di promettere denaro o altra utilità ad una persona chiamata a rendere testimonianza inducendola a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci;
 12. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità o anomalie;
 13. alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative devono partecipare almeno due soggetti a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali. Nel caso il verbale conclusivo

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

- evidenziasse criticità, l'Organismo di Vigilanza ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta;
14. con riferimento alla gestione finanziaria, la Società attua specifici controlli comportamentali e cura con particolare attenzione i flussi che non rientrano nei processi tipici dell'azienda e che sono quindi gestiti in modo estemporaneo e discrezionale. La finalità di detti controlli è volta ad impedire la formazione di riserve occulte;
 15. il processo di selezione del personale deve avvenire secondo criteri di trasparenza basati sui seguenti parametri: parità di trattamento tra i candidati, valorizzazione del merito, professionalità adeguata rispetto all'incarico o alle mansioni da assegnare, conservazione della documentazione relativa all'assunzione anche al fine di consentirne la consultazione da parte dell' OdV nell'espletamento della consueta attività di vigilanza e controllo;
 16. tutta la corrispondenza con la P.A. deve essere adeguatamente archiviata e conservata;
 17. in relazione ai rimborsi spesa, è vietato a tutti gli Esponenti Aziendali e ai Dipendenti di effettuare spese ingiustificate.
 18. la Società registra e conserva tutte le note spese di lavoro ed effettua controlli periodici sulle stesse al fine di far emergere eventuali atti di disposizione "anomali" delle disponibilità finanziarie della stessa;
 19. la Società prevede specifici limiti e modalità al rimborso di spese anticipate da Esponenti Aziendali e Dipendenti per l'esercizio delle attività sociali, nonché l'esibizione di adeguati documenti giustificativi delle spese sostenute.

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

CAPITOLO A.6

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi procedurali ivi previsti ovvero dei principi contenuti nella *policy* aziendale adottata ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche delle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate.

E' altresì attribuito all'OdV il potere di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

CAPITOLO A.7

FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Con riferimento alla presente Parte Speciale, i flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza devono avvenire secondo quanto previsto nella seguente tabella:

Soggetto	Oggetto	Periodicità
Amministratore Delegato/Resp. della contabilità generale e finanziaria/ Amministrazione del personale	<p>Elenco e copia delle deleghe e procure rilasciate a Esponenti Aziendali, Dipendenti e/o Consulenti al fine di intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione</p> <p>Elenco delle ispezioni ricevute e/o in corso, specificando: i) Pubblica Amministrazione precedente; ii) soggetti partecipanti e iii) periodo di svolgimento. Trasmissione dei verbali d'ispezione che diano evidenza di criticità.</p> <p>Elenco dei contenziosi giudiziari ed extragiudiziali in corso e breve descrizione dello stato di ciascuno di essi.</p>	Ad evento
Responsabile della contabilità generale e finanziaria	Elenco delle richieste di finanziamenti, contributi o altra forma di erogazione pubblica.	Ad evento
Responsabile della contabilità generale e finanziaria	Descrizione delle attività rilevanti intercorse con la Pubblica Amministrazione.	Annuale
Amministrazione del personale	Reporting periodico sull'acquisizione di nuovi Consulenti e Fornitori, indicando in relazione a ciascuno di essi: i) modalità di assegnazione dell'incarico/fornitura (ad esempio <i>beauty contest</i> o assegnazione diretta); ii) accertamento dei requisiti di onorabilità e professionalità; iii) apposizione di specifiche clausole 231 nel contratto di fornitura/consulenza.	Annuale
Amministratore Delegato/Servizio commerciale e vendite	<p>Descrizione dei controlli effettuati su flussi finanziari e rimborsi spesa.</p> <p>Descrizione di eventuali anomalie riscontrate nel corso di controlli di primo livello (ad esempio mancanza di documentazione giustificativa, finalità non attinenti all'attività aziendale).</p>	Annuale

PARTE SPECIALE – B –

REATI SOCIETARI

CAPITOLO B.1

LE FATTISPECIE DI REATO

Le fattispecie dei reati societari (art. 25 *ter*, D.Lgs. n. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati societari.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale, così come indicati all'art. 25 *ter* del Decreto (di seguito i "Reati Societari").

B.1.1 Le ipotesi di falsità

False comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c.)

Fatti di lieve entità (Art. 2621-bis c.c.)

False comunicazioni sociali delle società quotate (Art. 2622 c.c.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2621 c.c. si configura nel caso in cui al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, vengano esposti consapevolmente (ad opera di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori), nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero vengano omessi fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge in merito alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

Ai sensi dell'art. 2621-bis c.c., inoltre, qualora i fatti richiamati al precedente art. 2621 c.c. costituiscano fatti di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta, troveranno applicazione pene in misura ridotta rispetto a quelle previste ai sensi dell'art. 2621 c.c. sopra indicato (in particolare, da sei mesi a tre anni di reclusione). Le predette pene troveranno applicazione altresì allorché i fatti di cui all'articolo 2621 c.c. riguardino società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2622 c.c. si configura invece nel caso in cui, in relazione ad un ente quotato, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, vengano esposti consapevolmente (ad opera di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro paese dell'unione Europea), nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero vengano omessi fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge in merito alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

A tale fine, alle società quotate vengono equiparate le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, le emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, e le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Soggetti attivi di tali reati sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

Si precisa, inoltre, che:

- le informazioni false o omesse devono essere tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene;
- la responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa di cui all'art. 2621 c.c. è la reclusione da uno a cinque anni e da tre anni fino a otto anni per la fattispecie criminosa di cui all'art. 2622 c.c.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)

Tale ipotesi di reato, non ipotizzabile per la Società in quanto non quotata nei mercati regolamentati né sottoposta a vigilanza, consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, primo comma, c.c da parte dell'amministratore di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea (ovvero di altri soggetti sottoposti a vigilanza), se dalla predetta violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

L'art. 2391, primo comma, c.c impone agli amministratori delle società per azioni di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Gli amministratori delegati devono altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. L'amministratore unico deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

B.1.2 La tutela del capitale sociale

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Il reato in questione, come quello previsto dal successivo art. 2627 c.c., riguarda la tutela dell'integrità del capitale sociale e si compie quando gli amministratori, in assenza di legittime ipotesi di riduzione del capitale sociale, provvedono a restituire, anche per equivalente, i conferimenti effettuati dai soci ovvero liberano i soci dall'obbligo di eseguirli. Il reato in esame assume rilievo solo quando, per effetto degli atti compiuti dagli amministratori, si intacca il capitale sociale e non i fondi o le riserve. Per questi ultimi, eventualmente, sarà integrabile il reato contemplato dal successivo art. 2627 c.c.

La restituzione dei conferimenti può essere palese (quando gli amministratori restituiscono beni ai soci senza incasso di alcun corrispettivo o rilasciano dichiarazioni dirette a liberare i soci dai loro obblighi di versamento) ovvero, più probabilmente, simulata (quando per realizzare il loro scopo gli amministratori utilizzano stratagemmi o artifici quali, per

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

esempio, la distribuzione di utili fittizi con somme prelevate dal capitale sociale e non dalle riserve, oppure la compensazione del credito vantato dalla società con crediti inesistenti vantati da uno o più soci).

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p. anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere – fuori dai casi consentiti dalla legge – all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

La norma è diretta alla tutela dell'effettività e integrità del capitale sociale e non può prescindere dall'analisi di cui all'art. 2357 c.c. il quale prevede che la società per azioni non

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

può acquistare azioni proprie, nemmeno tramite società fiduciaria o interposta persona, se non nei limiti degli utili distribuibili o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. La norma prevede che le azioni devono essere interamente liberate e che, inoltre, non possono essere acquistate azioni eccedenti la decima parte del capitale sociale, tenuto conto anche delle azioni possedute dalle società controllate.

Tra le fattispecie tramite le quali può essere realizzato l'illecito vanno annoverate non solo le ipotesi di semplice acquisto ma anche quelle di trasferimento della proprietà delle azioni, per esempio, mediante permuta o contratti di riporto, o anche quelle di trasferimento senza corrispettivo, quale la donazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il reato è punibile a querela di parte.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte:

- a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale, anche in parte, mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

B.1.3 La tutela del corretto funzionamento della società

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali.

Si pensi ad esempio all'occultamento di documenti essenziali per la verifica, in corso di esercizio, della regolare tenuta della contabilità sociale.

L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Tra gli interventi che sono suscettibili di integrare il reato in questione, si possono annoverare ad esempio l'ammissione al voto di soggetti non aventi diritto (perché ad esempio, in conflitto di interessi con la delibera in votazione) o la minaccia o l'esercizio della violenza per ottenere dai soci l'adesione alla delibera o la loro astensione.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

B.1.4 La tutela penale contro le frodi

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nel diffondere notizie false ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero nell'incidere in modo

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

B.1.5 La tutela delle funzioni di vigilanza

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Si tratta di un'ipotesi di reato che può essere realizzata con due condotte distinte:

- la prima (i) attraverso l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle autorità pubbliche di vigilanza, quali Consob o Banca d'Italia, (al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero (ii) mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria.

La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;

- la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità medesime.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori.

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

CAPITOLO B.2

B.2.1 Attività Sensibili nell'ambito dei reati societari

La principale Attività Sensibile nell'ambito dei Reati Societari che la Società ha individuato al proprio interno è la seguente:

1. la tenuta della contabilità, la predisposizione di bilanci, relazioni, comunicazioni sociali in genere, nonché i relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori per legge.

B.2.2 Attività Strumentali alla commissione di reati societari

La principale Attività Strumentale alla commissione di Reati Societari che la Società ha individuato al proprio interno è la seguente:

1. la selezione dei Consulenti e la gestione dei rapporti con gli stessi.

Si precisa che per “attività strumentali”, nel proseguo del testo del presente Modello, si intendo quelle attività che, pur non essendo direttamente sensibili al rischio di commissione del reato di cui si tratta, costituiscono comunque attività strumentali alla realizzazione del medesimo (ad esempio, ai fini dei reati corruttivi, rientrano in tale ambito di attività, in particolare, quelle che consentono l'approvvigionamento di risorse finanziarie necessarie al soggetto corruttore per promettere al soggetto corrotto denaro o altre utilità, nonché quelle che costituiscono di per sé merce di scambio da promettere al soggetto corrotto per ottenere l'atto contrario ai propri doveri d'ufficio).

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

CAPITOLO B.3

REGOLE GENERALI

Obiettivo della presente Parte Speciale, al fine di prevenire la commissione dei Reati Societari, è che tutti i Destinatari del Modello si attengano – nei limiti delle rispettive competenze – a regole di condotta conformi a quanto quivi prescritto oltre che nelle *policy* e procedure adottate dalla Società.

B.3.1 Il sistema in linea generale

Premesso che Balma Capoduri ha adottato una serie di procedure specifiche per presidiare gli aspetti attinenti alla gestione sociale e che dette regole e procedure si intendono qui interamente richiamate, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi, i Dipendenti e gli Organi Sociali della Società devono in generale conoscere e rispettare:

1. le vigenti prassi e procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa ed il sistema di controllo della gestione che si intendono qui interamente richiamate;
2. le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di *reporting* attualmente esistenti;
3. la normativa applicabile.

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

B.3.2 Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Dipendenti, degli Organi Sociali e dei Consulenti della Società di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 *ter*, D.Lgs. n. 231/2001) e che sebbene non costituiscano di per sé un'ipotesi di Reato Societario, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo). Sono, altresì, proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali potenzialmente rilevanti ai fini della presente Parte Speciale.

A livello generale,

- tutte le comunicazioni sociali devono essere redatte in modo tale che siano determinati con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione fornisce, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
- la rilevazione dei dati di bilancio e la loro elaborazione ai fini della predisposizione della bozza di bilancio deve seguire i principi di veridicità, correttezza, precisione e completezza dei dati e delle informazioni contenute nel bilancio ovvero negli altri documenti contabili oltre che nei documenti a questi ultimi connessi;
- tutte le operazioni sul capitale sociale nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto della normativa vigente.

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

CAPITOLO B.4

PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente Capitolo, devono rispettarsi i principi specifici qui di seguito descritti.

E' previsto l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, delle prassi e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
3. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nei rapporti con la Società di revisione;
4. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare nel rispetto delle leggi vigenti.

E' fatto divieto di:

- a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- b) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- c) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

- d) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- e) acquistare o sottoscrivere azioni della Società o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- f) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- g) procedere a formazione e/o aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
- h) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del collegio sindacale o della società di revisione;
- i) determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

Si dispone, inoltre, l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

- previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale e OdV per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria;
- trasmissione al Collegio Sindacale, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea o del CdA o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge;
- formalizzazione e/o aggiornamento di regolamenti interni e procedure aventi ad oggetto l'osservanza della normativa societaria;
- i contratti con i Consulenti che prestano attività nell'ambito della predisposizione dei bilanci e delle dichiarazioni fiscali e tributarie devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e contenere: (i) clausole standard con cui i medesimi dichiarino di essere a conoscenza del Modello adottato dalla Società e delle loro implicazioni per la società, di impegnarsi a rispettarlo per quanto loro

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

applicabile, di aver eventualmente adottato anch'essi un analogo codice di comportamento o modello organizzativo e di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Modello e nel D.Lgs. n. 231/2001 (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della Società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership), (ii) apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Modello (i.e. clausole risolutive espresse e penali). Tali Consulenti devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo specifica procedura (ad esempio utilizzando apposite *liste predefinite* o una procedura formalizzata di *beauty contest*). Se tali Consulenti sono di primo incarico sarà richiesta una autocertificazione comprovante il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità, con l'obbligo per gli stessi di comunicare senza ritardo alla Società l'eventuale venir meno di uno di detti requisiti (es. condanna per qualche reato o sanzione disciplinare dell'Ordine professionale di appartenenza).

CAPITOLO B.5

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi procedurali ivi previsti ovvero dei principi contenuti nella *policy* aziendale adottata ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche delle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate.

E' altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

CAPITOLO B.6

FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Con riferimento alla presente Parte Speciale, sono previsti i seguenti flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza:

Unità Organizzativa	Descrizione del flusso informativo	Periodicità
Responsabile Contabilità Generale e Finanziaria	Report di sintesi sui controlli effettuati sulla gestione della contabilità.	Annuale
Amministratore Delegato/Responsabile Contabilità Generale e Finanziaria	Comunicazione delle seguenti informazioni: i) approvazione del bilancio ed eventuali modifiche intervenute in sede di assemblea rispetto al progetto di bilancio; ii) eventuali operazioni effettuate sul capitale nel periodo di riferimento; iii) possibili conflitti di interesse dichiarati dagli amministratori in relazione a determinate operazioni cui la Società partecipa; e iv) procedure e interventi organizzativi adottati al fine di garantire la tracciabilità dei flussi contabili e finanziari.	Annuale
Amministrazione del Personale	Elenco dei corsi di formazione organizzati nell'ambito della formazione 231 (con particolare focus in materia di amministrazione, finanza e contabilità).	Annuale
	Aggiornamento sulla struttura organizzativa della Società (ripartizione ruoli, funzioni e poteri, deleghe e procure).	Annuale

PARTE SPECIALE – C –

REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI

CAPITOLO C.1

LE FATTISPECIE DI REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI

La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”, ha disposto, a decorrere dal 28 novembre 2012, l’integrale sostituzione dell’art. 2635 codice civile (“*Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità*”) con una nuova disposizione, denominata “*Corruzione tra privati*”). L’articolo in parola è poi stato oggetto di ulteriori modifiche, l’ultima delle quali intervenuta con D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38. A seguito di detta modifica, l’art. 2635 c.c. recita come segue:

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

3. Chi, anche per interposta persona, offre promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

6. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse e offerte”.

Il citato D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38 ha, altresì, introdotto nell'ordinamento una nuova fattispecie di reato, denominata “Istigazione alla corruzione tra privati”, prevista e punita dall'art. 2635 bis c.c., che recita come segue:

“1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

2. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

3. Si procede a querela della persona offesa”.

Le fattispecie in esame sono state, inoltre, inserite nel catalogo dei Reati Presupposto, in particolare tra i cosiddetti “reati societari” di cui all'art. 25 *ter* (lettera *s-bis*) del medesimo Decreto 231.

In particolare, ai fini dell'applicazione della responsabilità amministrativa degli enti *ex* Decreto 231 rilevano solo le fattispecie di corruzione tra privati cosiddette “attive”, in virtù del richiamo che l'art. 25 *ter*, *lett. s bis*, del Decreto 231 fa al terzo comma dell'art. 2635 (“*Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà [...]*”) e al primo comma dell'art. 2635 *bis* c.c. (“*Chiunque offre o promette [...]*”).

E' infatti punibile ai sensi del Decreto 231 la società a cui appartiene colui che, anche per interposta persona promette, offre o dà denaro o altra utilità ad uno dei seguenti soggetti

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

(appartenenti ad una società di capitali di cui al libro V, titolo XI, capo IV del codice civile o a un ente privato):

1. un amministratore;
2. un direttore;
3. un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili;
4. un sindaco;
5. un liquidatore;
6. un soggetto sottoposto alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti di cui ai precedenti punti.

L'offerta, la promessa o la dazione di denaro deve essere volta al compimento o all'omissione da parte del soggetto corrotto di un atto in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o degli obblighi di fedeltà nei confronti della società di appartenenza.

Si segnala come l'attuale formulazione dell'art. 25 ter, lett. s bis del Decreto 231, con riferimento alla pena per la violazione delle norme in parola, preveda, oltre alla sanzione pecuniaria, l'applicabilità delle sanzioni interdittive.

CAPITOLO C.2

C.2.1 Attività Sensibili nell'ambito dei reati di corruzione tra privati

Nell'ambito delle attività di analisi dei rischi sono state individuate, da una parte, Attività a Rischio sensibili alla commissione dei reati di corruzione tra privati e, dall'altra, Attività Strumentali alla configurazione dei medesimi reati.

Con particolare riferimento a queste ultime, si segnala che, pur non essendo direttamente esposte al rischio di commissione dei reati di corruzione tra privati, costituiscono comunque attività strumentali e accessorie alla configurazione degli stessi, in quanto necessarie alla realizzazione della provvista utile al soggetto corruttore per porre in essere la condotta corruttiva (promessa, dazione o offerta di denaro o altra utilità).

1. Gestione dei rapporti con i clienti;
2. Gestione delle controversie e conclusione di accordi transattivi;
3. Gestione dei fornitori di beni e servizi;
4. Gestione dei rapporti con istituti di credito in materia di finanziamenti.

Costituiscono, invece, attività strumentali alla realizzazione delle fattispecie di corruzione tra privati:

- A. Omaggi, liberalità, e sponsorizzazioni;
- B. Selezione e assunzione di personale dipendente;
- C. Selezione dei consulenti;

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

CAPITOLO C.3

Regole di comportamento

C.3.1 Principi generali di comportamento

Obiettivo del presente capitolo è che i Destinatari del Modello si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di corruzione tra privati.

In via generale, è vietato a tutti i Destinatari del presente Modello porre in essere condotte che possano, direttamente o indirettamente, configurare i reati di corruzione tra privati. In particolare, è fatto divieto a tutti i Destinatari del presente Modello di:

- a) promettere, concedere o autorizzare qualunque remunerazione indebita o ogni altro vantaggio a favore di soggetti corruttabili (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci, liquidatori) dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo di società o consorzi;
- b) cedere una parte del pagamento di un contratto a partiti politici, associazioni no profit, organizzazioni sindacali nonché a familiari, amici, società, direttamente o indirettamente, correlate a soggetti corruttabili, senza preventiva autorizzazione delle funzioni competenti;
- c) servirsi di intermediari, quali agenti, fornitori, consulenti o altri terzi al fine di convogliare i pagamenti da destinare a soggetti corruttabili, a loro amici o familiari nonché a società, partiti politici, associazioni no profit, dipendenti o partner commerciali degli stessi.

Tutti i Destinatari del presente Modello e in particolare coloro che intrattengono rapporti commerciali con Fornitori, Consulenti, Agenti e qualsiasi altra controparte contrattuale sono tenuti ad adottare condotte trasparenti, virtuose, leali e corrette, nel pieno rispetto della normativa nazionale, regolamentare e aziendale vigente, anche a tutela della libera e corretta concorrenza tra imprese.

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

Inoltre, tutti i Destinatari del presente Modello si impegnano a comunicare all'OdV qualsiasi comportamento che possa direttamente o indirettamente configurare un'ipotesi di corruzione o istigazione alla corruzione tra privati.

La Società, a sua volta, al fine di prevenire condotte di tipo corruttivo:

- a) adotta specifici presidi volti a disciplinare le finalità, le modalità e i limiti per l'offerta di omaggi e liberalità a soggetti terzi. Ciò al fine di assicurare che le medesime non influenzino impropriamente o possano essere recepite come impropriamente influenti l'indipendenza di giudizio del beneficiario;
- b) assicura che i poteri di spesa siano adeguati ai ruoli e alle responsabilità ricoperte nell'organigramma aziendale, nonché alle esigenze di operatività ordinaria;
- c) adotta politiche di remunerazione per il *management* e per gli Agenti in linea con gli obiettivi strategici, la redditività e l'equilibrio dell'impresa nel lungo termine, evitando politiche basate in modo esclusivo o prevalente su risultati difficilmente raggiungibili e/o tali da indurre i destinatari ad esporsi a tenere comportamenti illeciti;
- d) nella gestione delle finanze e della contabilità, adotta procedure aziendali idonee ad assicurare che tutti i flussi finanziari in entrata e in uscita siano correttamente e regolarmente tracciati e che non siano creati conti segreti o scritture non registrate;
- e) assicura che la selezione e l'assunzione del personale dipendente avvenga nel rispetto delle procedure aziendali che prevedono criteri di valutazione basati sulla professionalità e sul merito dei candidati;
- f) vieta il conferimento di incarichi consulenziali a soggetti terzi che abbiano come unico scopo quello di utilizzarli come canale per qualsiasi pratica corruttiva nonché la corresponsione di remunerazioni inappropriate rispetto ai servizi resi dai medesimi.

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

CAPITOLO C.4

PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

Al fine di assicurare adeguati presidi nell'ambito delle singole Attività a Rischio, si riportano, di seguito, le regole che devono essere rispettate dai Destinatari, in aggiunta a quanto prescritto nelle procedure aziendali e nei documenti organizzativi.

Per quanto riguarda i rapporti coi clienti, la Società cura che:

- nei contratti con gli Agenti e i distributori, sia previsto il divieto a carico di tali soggetti di porre in essere qualsiasi condotta che possa, direttamente o indirettamente, configurare le fattispecie di corruzione tra privati nell'interesse o a vantaggio della Società;
- nei contratti con gli Agenti e i distributori, sia inserita apposita clausola tramite la quale le medesime dichiarino di conoscere il Decreto 231 e il Modello 231 adottato da Balma Capoduri (nonché di aver eventualmente adottato e implementato un proprio Modello 231) e si impegnino a rispettare i principi negli stessi indicati, con la previsione di sanzioni contrattuali graduate a seconda della violazione commessa (clausola penale, clausola risolutiva espressa, ecc.);
- gli omaggi ai clienti consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore e, pertanto, non potranno essere superiori a Euro 150,00, salvo deroghe approvate per iscritto (a livello generale per categorie di omaggi o in modo specifico per singoli omaggi) dall'Amministratore Delegato e informando l'OdV.

In relazione a ciascuna donazione o sponsorizzazione, la Società adotta inoltre i seguenti presidi:

- i. identificazione dei soggetti nei confronti dei quali si intendono elargire donazioni o effettuare omaggi o altre liberalità;
- ii. indicazione in un apposito registro di tutti gli omaggi e liberalità riconosciuti dalla Società a soggetti terzi e, viceversa, ricevuti dalla Società da parte di soggetti terzi;
- iii. istituzione di un elenco degli omaggi dati.

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

Nella gestione del contenzioso giudiziale e soprattutto stragiudiziale devono essere rispettate le seguenti regole:

- i ruoli e le responsabilità dei soggetti incaricati di gestire il contenzioso medesimo devono essere ben definiti;
- l'affidamento degli incarichi ai legali esterni deve avvenire con incarico scritto.

In relazione ai rapporti con Dipendenti, Fornitori e Consulenti, oltre alle regole già illustrate nella Parte Speciale A per quanto attiene alla loro selezione e gestione, valgono le seguenti ulteriori regole:

- i pagamenti a titolo di corrispettivo per le prestazioni svolte devono essere effettuati solo ed esclusivamente su conti correnti intestati ai medesimi presso istituti di credito;
- gli anticipi di pagamento possono essere riconosciuti solo se adeguatamente motivati nel relativo contratto.

CAPITOLO C.5

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi procedurali ivi previsti ovvero dei principi contenuti nella *policy* aziendale adottata ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche delle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate.

E' altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

CAPITOLO C.5

FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Con riferimento alla presente Parte Speciale, sono previsti i seguenti flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza:

Unità Organizzativa	Descrizione del flusso informativo	Periodicità
Amministrazione del Personale	<ul style="list-style-type: none"> - Elenco dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali in corso e breve descrizione dello stato di ciascuno di essi. 	Annuale
Amministratore e Delegato	<ul style="list-style-type: none"> - Indicazione dei contratti di sponsorizzazione eventualmente stipulati e delle iniziative sociali intraprese. - Indicazione degli omaggi o delle liberalità autorizzati nel periodo di riferimento che superano il valore di 150,00 euro ciascuna. 	Annuale
Amministrazione del Personale	<ul style="list-style-type: none"> - Elenco del personale assunto nel periodo di riferimento, con indicazione: i) dell'inquadramento e delle mansioni; ii) delle procedure seguite per la selezione; iii) dei controlli svolti sulla sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità e iv) di eventuali legami tra il personale assunto con controparti contrattuali della Società. - Elenco eventuali spese di rappresentanza. 	Annuale
Responsabile Contabilità generale e finanziaria/Amministrazione del Personale	<ul style="list-style-type: none"> - Descrizione dei controlli effettuati in relazione ai pagamenti anomali o fuori standard effettuati nei confronti dei Consulenti, dei Fornitori e di qualsiasi altro soggetto terzo. 	Annuale

PARTE SPECIALE – D –

**REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI
O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO**

CAPITOLO D.1

Le fattispecie di reato

Le fattispecie dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 *octies*, D.Lgs. 231/2001).

La presente Parte Speciale si riferisce ai Reati di Riciclaggio introdotti nel *corpus* del D.Lgs. 231/2001, all'art. 25 *octies*.

Per Reati di Riciclaggio, considerati tali anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese extracomunitario, si intendono:

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, fuori dei casi di concorso nel reato, un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Per “acquisto” si intende l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito ed oneroso, mediante la quale l'agente consegua il possesso del bene.

Per “ricezione” si intende ogni forma di conseguimento del possesso de bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente.

Per “occultamento” si intende il nascondimento del bene proveniente da delitto dopo averlo ricevuto.

Perché sussista il reato non è necessario che il denaro o i beni debbano provenire direttamente o immediatamente da un qualsiasi delitto, ma è sufficiente anche una provenienza mediata, a condizione che l'agente sia consapevole di tale provenienza. Ricorre pertanto il delitto in esame non solo in relazione al prodotto o al profitto del reato, ma anche al denaro o alle cose che costituiscono il prezzo del reato, cioè alle cose acquistate col denaro di provenienza delittuosa oppure al denaro conseguito dall'alienazione di cose della medesima provenienza (si pensi al caso in cui la Società, al fine di ottenere un prezzo vantaggioso, acquisti beni da un soggetto che, parallelamente alla fornitura di tali beni, notoriamente svolga attività illecite quali lo spaccio di stupefacenti o faccia parte di

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

un'associazione di tipo mafioso e utilizzi i profitti derivanti da tali attività illecite per investirli nell'attività lecita).

Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, fuori dei casi di concorso nel reato, un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Per “sostituzione” si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi.

Per “trasferimento” si intende la condotta consistente nel ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali.

Per la realizzazione di tale reato, dunque, è richiesto un *quid pluris* rispetto al reato di ricettazione, ovvero il compimento di atti o fatti diretti alla sostituzione del denaro.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio dell'attività professionale.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dai sopravvisti articoli, un soggetto impieghi in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

La punibilità per tale reato è prevista solo per coloro i quali non siano già compartecipi del reato principale ovvero non siano imputabili a titolo di ricettazione o riciclaggio.

Il termine “impiegare” è normalmente sinonimo di “utilizzo per qualsiasi scopo”: tuttavia, considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale attraverso l'utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti, si ritiene che per “impiegare” debba intendersi in realtà “investire”. Pertanto, dovrebbe ritenersi rilevante un utilizzo a fini di profitto.

Premesso che presupposto comune di tutte e tre le fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 648, 648 *bis* e 648 *ter* c.p. è quello costituito dalla provenienza da delitto del denaro o di

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

quasiassi altra utilità di cui l'agente sia venuto a disporre, si precisa che tali fattispecie si distinguono sotto il profilo soggettivo, per il fatto che la prima di esse richiede, oltre alla consapevolezza della su indicata provenienza, necessaria anche per le altre, solo una generica finalità di profitto, mentre la seconda o la terza richiedono la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita, con l'ulteriore peculiarità, quanto alla terza, che detta finalità deve essere perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio dell'attività professionale.

Il Reato di Autoriciclaggio (art. 25 *octies*, D.Lgs. 231/2001)

L'1 gennaio 2015 è entrata in vigore la Legge n. 186/2014 recante "*Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio*".

Ai sensi dell'art. 3, comma 5 della Legge sopracitata, è stata estesa la responsabilità amministrativa degli enti di cui al Decreto 231 anche al Reato di Autoriciclaggio, attraverso l'inserimento nell'art. 25 *octies* del Decreto 231 di un richiamo espresso a tale nuova fattispecie di reato.

Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, è prevista per l'ente l'applicazione di una sanzione più severa.

La fattispecie di Reato di Autoriciclaggio (Art. 648 *ter.1* c.p.)

È punita la condotta di chi avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Il secondo comma dell'art. 648 *ter.1* c.p. prevede, inoltre, una circostanza attenuante se il reato presupposto è un delitto non colposo, punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni (con conseguente diversificazione della pena a seconda della gravità del reato

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

presupposto commesso).

Tale previsione non si applica tuttavia nell'ipotesi in cui il suddetto reato sia stato commesso con le modalità di cui all'art. 416 *bis* c.p. concernente il reato di *“Associazioni di tipo mafioso anche straniere”* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nel qual caso troveranno applicazione le pene previste dal primo comma dell'art. 648 *ter.1* c.p., costituendo tale circostanza un'aggravante (art. 648 *ter.1*, comma 3, c.p.).

Un'ulteriore circostanza aggravante è prevista al quinto comma del suddetto articolo, il quale prevede l'aumento della pena qualora i fatti siano commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

Costituisce invece una circostanza attenuante la condotta di colui il quale *“si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto”* (art. 648 *ter.1*, comma 6, c.p.).

In ogni caso, la condanna comporta, ai sensi dell'art. 648 *quater* c.p., la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee allo stesso reato. Qualora detta confisca non sia possibile, il giudice potrà comunque disporre la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo abbia la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato. In relazione al reato in esame, il pubblico ministero potrà compiere, a sua volta, ogni attività di indagine che si rendesse necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca.

Non è invece punibile, ai sensi del comma 4 del summenzionato art. 648 *ter.1* c.p., l'autore del Reato di Autoriciclaggio allorquando il denaro, i beni o le altre utilità vengano destinati *“alla mera utilizzazione o al godimento personale”*.

Si applica, altresì, l'ultimo comma dell'art. 648 c.p. relativo al reato di *“Ricettazione”* secondo cui *“le disposizioni di questo art. si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”*.

CAPITOLO D.2

D.2.1 Attività sensibili nell'ambito dei Reati di Riciclaggio e Autoriciclaggio

Di seguito sono elencate le attività che, per il loro contenuto intrinseco, sono astrattamente considerate maggiormente esposte alla commissione dei Reati di Riciclaggio e Autoriciclaggio:

1. gestione degli acquisti e selezione dei Fornitori;
2. predisposizione delle dichiarazioni e gestione degli adempimenti fiscali (la fiscalità aziendale)

Attività strumentali alla commissione dei suddetti reati sono le seguenti:

1. selezione dei Consulenti;
2. donazioni e sponsorizzazioni.

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

CAPITOLO D.3

Regole e principi di comportamento

D.3.1 Principi generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale, al fine di prevenire la commissione dei Reati di Riciclaggio e di Autoriciclaggio, è che tutti i Destinatari del Modello si attengano al rispetto di tutte le procedure e ai principi che siano direttamente o indirettamente funzionali alla prevenzione del fenomeno del riciclaggio adottati dalla Società come presidio fondamentale per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione della Società.

In particolare, i soggetti sopra indicati, anche in relazione al tipo di rapporto posto in essere con la Società, dovranno attenersi ai seguenti principi di condotta:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dalla presente Parte Speciale;
2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
4. non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
5. effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali.

Al fine di prevenire nello specifico la commissione del Reato di Autoriciclaggio, è fatto divieto di:

1. emettere fatture o altri documenti contabili relativi ad operazioni in tutto o in parte inesistenti;
2. emettere fatture o altri documenti contabili per corrispettivi superiori agli importi reali;

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

3. effettuare pagamenti a fronte dell'emissione di fatture relative ad attività non ricevute;
4. occultare o distruggere tutti o parte dei documenti la cui tenuta è obbligatoria, in modo da rendere impossibile la ricostruzione di tutta la gestione economico/fiscale dell'anno.

Devono altresì essere rispettati i seguenti obblighi:

1. la Società disciplina l'interazione tra tutte le figure coinvolte nella compilazione delle dichiarazioni di natura contabile (tra cui i bilanci) e fiscale, attraverso una precisa specificazione dei singoli ruoli;
2. la Società assicura la custodia in modo corretto e ordinato delle scritture contabili e degli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali;
3. la Società assicura l'attuazione di un periodico monitoraggio del rispetto dei principi che regolano la compilazione, tenuta e conservazione delle dichiarazioni di natura contabile;
4. i principali contratti con le controparti contrattuali devono contenere clausole standard che richiamino il rispetto dei principi comportamentali di cui al presente Modello al fine di prevenire la responsabilità della Società ex D.Lgs. 231/2001.

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

D.3.2 Principi comportamentali specifici

Nello svolgimento delle Attività Sensibili individuate nella presente parte Speciale, la Società deve uniformarsi ai seguenti criteri:

- verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei nuovi Fornitori e dei nuovi Partner attraverso la richiesta di esibizione di visure ordinarie presso la Camera di Commercio, certificato antimafia, dichiarazione da parte del Fornitore di non avere procedimenti penali a carico;
- verifica che gli Agenti e i distributori non abbiano sede o residenza in paesi considerati come non cooperativi dal GAFI; qualora lo fossero, fornitori e Partner siano in qualche modo collegati ad uno di tali Paesi, sarà necessario che le decisioni ad essi relative ottengano l'espressa autorizzazione dell'amministratore delegato, e che venga informato l'Organismo di Vigilanza;
- effettua controlli sia formali che sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata ed uscita; tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad esempio paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie;
- non accetta denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) per importi complessivamente superiori a Euro 3.000, se non tramite intermediari a ciò abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
- mantiene evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, delle transazioni effettuate su conti correnti aperti presso stati in cui permangono regole di trasparenza meno restrittive per importi superiori, complessivamente, a Euro 3.000.

Inoltre,

- nella predisposizione e successiva tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini tributari, la Società pone in essere una serie di misure formalizzate idonee ad assicurare che tutti i Dipendenti, nell'ambito delle rispettive competenze:
 - i. non emettano fatture o rilascino altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale;

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

- ii. custodiscano in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento;
- nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, la Società adotta presidi formalizzati volti a far sì che i Dipendenti, nell'ambito delle rispettive competenze:
- i. non indichino elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti;
 - ii. non indichino elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (ad esempio costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento;
 - iii. non indichino una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva attraverso l'esposizione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o di elementi passivi fittizi;
 - iv. non facciano decorrere inutilmente i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle medesime così come per il successivo versamento delle imposte da esse risultanti.

La Società si impegna, altresì, a garantire l'attuazione del principio di segregazione dei ruoli in relazione alle attività di gestione delle contabilità aziendale e nella successiva trasposizione nelle dichiarazioni tributarie con riferimento, a titolo esemplificativo, a:

- controllo sull'effettività delle prestazioni rispetto alle fatture emesse;
- verifica della veridicità delle dichiarazioni rispetto alle scritture contabili;

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

- verifica della corrispondenza tra i certificati rilasciati in qualità di sostituto d'imposta e l'effettivo versamento delle ritenute.

Si rimanda, altresì, in quanto applicabili, ai principi esposti nelle Parti Speciali A e C.

CAPITOLO D.4

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi procedurali ivi previsti ovvero dei principi contenuti nella *policy* aziendale adottata ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche delle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate.

E' altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

CAPITOLO D.5

FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Con riferimento alla presente Parte Speciale, sono previsti i seguenti flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza:

Unità Organizzativa	Descrizione del flusso informativo	Periodicità
Amministratore Delegato/Responsabile Contabilità Generale e Finanziaria	Elenco Consulenti (tra cui consulenti fiscali, società di revisione) e Fornitori con indicazione in relazione a ciascuno di essi del fatturato generato verso la Società, oggetto della fornitura e relativa data di codifica a sistema.	Annuale
	Elenco di controparti contrattuali che hanno sede in Paesi non cooperativi o compresi nelle liste nominative pubblicate sul sito dell'UIF (Banca d'Italia).	Annuale
Amministratore Delegato	Indicazione dei contratti di sponsorizzazione eventualmente stipulati e delle iniziative sociali intraprese.	Annuale
Responsabile Contabilità Generale e Finanziaria	Relazione su: <ul style="list-style-type: none"> - eventuali pagamenti in contanti (o tramite altri strumenti anonimi) eseguiti o ricevuti per valori pari o superiori a Euro 3.000, specificando i) il soggetto destinatario e ii) il motivo del pagamento in contanti; - pagamenti rilevanti effettuati o ricevuti a favore di o da enti terzi rispetto alla Società con sede legale in paesi a rischio di terrorismo o in paradisi fiscali; - eventuali anomalie riscontrate nel corso di controlli di primo livello (ad esempio mancanza di documentazione giustificativa, finalità non attinenti all'attività aziendale). 	Semestrale
Responsabile Contabilità Generale e Finanziaria	- Indicazione dei controlli effettuati sulle dichiarazioni fiscali rilasciate dalla Società.	Annuale

PARTE SPECIALE – E –

REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME
COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

PREMESSA

Il presente Modello rappresenta parte integrante ed, insieme, strumento di sintesi del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro in essere presso Balba Capoduri & C. SpA, finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di tutela dei lavoratori.

La Società, in qualità di datore di lavoro, è tenuta – in conformità al generale obbligo posto dall'art. 2087 c.c. nonché al Testo Unico *ex* D.Lgs. 81/08 – ad adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, con specifico riguardo a quelle finalizzate a limitare eventi lesivi che – in base al generale criterio di prevedibilità – si ha ragione di ritenere possano verificarsi in relazione alle particolari circostanze del caso concreto.

In tale prospettiva, la Società è costantemente impegnata nella tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, privilegiando le azioni preventive e tendendo all'obiettivo del miglioramento continuo, attraverso, tra l'altro, l'adozione di tutte le cautele antinfortunistiche prescritte dalla migliore tecnologia a disposizione al momento, indipendentemente dai costi.

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

CAPITOLO E.1

LE FATTISPECIE DI REATO

Le fattispecie dei reati nei reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies*, D.Lgs. 231/2001)

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro indicati all'art. 25 *septies* del Decreto.

Detto articolo, originariamente introdotto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123 e successivamente sostituito nell'attuale formulazione dall'art. 300 del Decreto Sicurezza, prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive agli enti i cui esponenti commettano i reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590, terzo comma, (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del codice penale, in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25 *septies* riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da "colpa specifica" che richiede che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di altro soggetto.

Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.)

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

“1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo”.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 c.p., *“la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:*

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

- *una malattia certamente o probabilmente insanabile;*
- *la perdita di un senso;*
- *la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o*
- *della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;*
- *la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso”.*

Perché si venga a configurare la responsabilità amministrativa della Società ai sensi del Decreto, l'art. 5 dello stesso esige che i reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (ad esempio – secondo l'interpretazione giurisprudenziale più recente –, in termini di risparmi di costi o di tempi).

CAPITOLO E.2

E.2.1 Attività Sensibili in materia di sicurezza sul lavoro

Tutte le aree e tutti gli ambienti nei quali i dipendenti, i collaboratori o gli appaltatori svolgono attività lavorativa per la Società, sia essa tipicamente d'ufficio ovvero connessa alla produzione industriale, espongono il lavoratore al rischio infortunistico; pertanto, notevole importanza assumono le attività di verifica degli adempimenti richiesti dalle normative antinfortunistiche e di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, nonché la previsione di procedure informative sulla gestione delle strutture e sulla valutazione sanitaria degli ambienti di lavoro.

Con riguardo all'inosservanza delle norme poste a tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori, da cui possa discendere l'evento dannoso, si ritengono particolarmente sensibili le seguenti attività:

- a) adempimento degli obblighi normativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- b) selezione degli appaltatori e subappaltatori;
- c) gestione dei contratti (e dei rapporti) con gli appaltatori.

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

CAPITOLO E.3

REGOLE E PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

E.3.1 Principi di comportamento

Al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla protezione della salute e della sicurezza dei Lavoratori così come individuati dall'art. 15 Decreto Sicurezza ed in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 18, 19 e 20 del medesimo decreto si prevede quanto segue.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari del Modello sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- a) organigramma aziendale;
- b) CCNL;
- c) documenti di Valutazione dei Rischi con i relativi documenti integrativi;
- d) ogni procedura operativa o organizzativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La presente Parte Speciale prevede a carico dei Destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto di porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare fattispecie di Reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

E.3.2 Compiti e responsabilità

Nella definizione dei compiti organizzativi ed operativi, devono essere esplicitati e resi noti anche quelli relativi alle attività di sicurezza di rispettiva competenza, nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle stesse ed i compiti di ispezione, verifica e sorveglianza in materia di Sicurezza sul Lavoro.

Si riportano qui di seguito gli adempimenti che, in attuazione dei principi sopra descritti e della normativa applicabile, sono posti a carico delle figure rilevanti.

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

Il Datore di Lavoro

Al Datore di Lavoro della Società sono attribuiti tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui i seguenti compiti non delegabili:

1) valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori;

2) elaborare, all'esito di tale valutazione, i Documenti di Valutazione dei Rischi contenente tra l'altro:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'indicazione delle eventuali misure di prevenzione e di protezione attuate e degli eventuali dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della suddetta valutazione dei rischi (artt. 74-79 Decreto Sicurezza);
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
- l'indicazione dei nominativi di RSPP, RLS e Medico Competente che abbiano partecipato alla valutazione del rischio.

L'attività di valutazione e di redazione del documento deve essere compiuta in collaborazione con i vari RSPP e il Medico Competente. La valutazione dei rischi è oggetto di consultazione preventiva con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

3) designare i Responsabili del Servizio di Prevenzione.

Al Datore di Lavoro sono attribuiti numerosi altri compiti dallo stesso delegabili a soggetti qualificati. Tali compiti, previsti dal Decreto Sicurezza, riguardano, tra l'altro: a) la nomina del Medico Competente per l'effettuazione della Sorveglianza Sanitaria; b) la preventiva designazione dei Lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze; c)

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

l'adempimento degli obblighi di informazione, formazione ed addestramento; d) la convocazione della riunione periodica di cui all'art. 35 Decreto Sicurezza; e) l'aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, ecc.

In relazione a tali compiti ed a ogni altro dovere incombente sul Datore di Lavoro che possa essere da questi delegato ai sensi del Decreto Sicurezza, la suddetta delega è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.

I Dirigenti possono a loro volta, previa intesa con il Datore di Lavoro delegante, sub-delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui sopra. Siffatta sub-delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia conferita tale sub-delega non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

Il Datore di Lavoro fornisce al Servizio di Prevenzione e Protezione ed ai Medici Competenti informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione dei luoghi di lavoro e degli eventuali processi produttivi;
- d) i dati relativi agli infortuni e quelli relativi alle malattie professionali.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

Nell'adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Datore di Lavoro si avvale, eventualmente anche ricorrendo a soggetti esterni alla Società, del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi professionali, che provvede:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive a seguito della valutazione dei rischi e i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei Lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 Decreto Sicurezza;
- a fornire ai Lavoratori ogni informazione in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro che si renda necessaria.

Qualora, nell'espletamento dei relativi compiti, il RSPP della Società verificasse la sussistenza di eventuali criticità nell'attuazione delle azioni di recupero prescritte dal Datore di Lavoro, questi dovrà darne immediata comunicazione anche all'OdV.

L'eventuale sostituzione del RSPP dovrà altresì essere comunicata all'OdV con l'espressa indicazione delle motivazioni a supporto di tale decisione.

Il RSPP deve avere capacità e requisiti professionali in materia di prevenzione e sicurezza e, precisamente deve:

- essere in possesso di un titolo di istruzione secondaria superiore;
- aver partecipato a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro;
- aver conseguito attestato di frequenza di specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi;

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

- aver frequentato corsi di aggiornamento.

Il RSPP è coinvolto ed invitato alle riunioni dell'OdV relativamente alle materie di competenza.

Il Medico Competente

Il Medico Competente provvede tra l'altro a:

- collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei Lavoratori;
- effettuare le visite mediche preventive e periodiche previste dalla legge e da programmi di prevenzione opportunamente stabiliti;
- fornire informazioni ai Lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti ed informarli sui risultati;
- esprimere il giudizio di idoneità specifica alla mansione;
- istituire, ed aggiornare e custodire, per ogni Lavoratore sottoposto a Sorveglianza Sanitaria, le cartelle sanitarie e di rischio, con salvaguardia del segreto professionale;
- visitare gli ambienti di lavoro, congiuntamente al SPP, redigendo specifico verbale, con la frequenza prestabilita in relazione alle caratteristiche dell'unità produttiva ovvero del dipartimento aziendale (qui di seguito, per brevità, "**Unità Produttiva**") e partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei Lavoratori;
- comunicare, in occasione della "riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi" di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti sanitari, fornendo le informazioni necessarie;
- collaborare all'attività di informazione e formazione dei Lavoratori;
- collaborare con il Datore di Lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso.

Il Medico Competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il Datore di Lavoro che ne sopporta gli oneri.

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

Il Datore di Lavoro assicura al Medico Competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone la piena autonomia.

Il Medico Competente deve essere in possesso di uno dei titoli *ex* art. 38, D.Lgs. n. 81/2008 e, precisamente:

- di specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, o in tossicologia industriale, o in igiene industriale, o in fisiologia ed igiene del lavoro, o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica; oppure
- essere docente o libero docente in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, o in tossicologia industriale, o in igiene industriale, o in fisiologia ed igiene del lavoro;
- essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 55, D.Lgs. n. 277/91, che prevede una comprovata esperienza professionale di almeno 4 anni.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

È il soggetto eletto o designato, in conformità a quanto previsto dagli accordi sindacali in materia, per rappresentare i lavoratori per gli aspetti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Riceve, a cura del Datore di Lavoro o di un suo delegato, la prevista formazione specifica in materia di salute e sicurezza.

Il RLS:

- accede ai luoghi di lavoro;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in merito alla valutazione dei rischi e all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle misure preventive;
- è consultato sulla designazione del RSPP e degli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e di pronto soccorso e del Medico Competente;
- è consultato in merito all'organizzazione delle attività formative;

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

- promuove l'elaborazione, l'individuazione a l'attuazione di misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei lavoratori;
- partecipa alla "riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi";
- riceve informazioni inerenti la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative e, ove ne faccia richiesta e per l'espletamento della sua funzione, copia del Documento di Valutazione dei Rischi e del DUVRI.

Il RLS dispone del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico, senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli; non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

Il Committente

Il Committente, tra l'altro:

- si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'art. 15 del Decreto Sicurezza;
- verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva corredato da autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti di cui all'allegato XVII del Decreto Sicurezza.

Il Responsabile dei Lavori

E' il soggetto che può essere incaricato – in relazione all'organizzazione - dal Committente di svolgere i compiti ad esso attribuiti dal Decreto Sicurezza. In particolare, ad esso, se nominato, competono, per la parte delegata, gli obblighi che il Titolo IV del Decreto Sicurezza pone in capo al Committente.

I Lavoratori

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

È cura di ciascun Lavoratore porre attenzione alla propria sicurezza e salute e a quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni ed omissioni, in relazione alla formazione e alle istruzioni ricevute e alle dotazioni fornite.

I Lavoratori devono in particolare:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro o dal suo delegato ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le apparecchiature da lavoro nonché gli eventuali dispositivi di sicurezza;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro le deficienze dei mezzi e dispositivi dei punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al RLS;
- non rimuovere né modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro o al suo delegato all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

I lavoratori di aziende che svolgono per la Società attività in regime di appalto e subappalto devono esporre apposita tessera di riconoscimento.

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

E.3.3 Informazione, formazione e addestramento

Informazione

L'informazione che la Società riserva ai Destinatari deve essere facilmente comprensibile e deve consentire agli stessi di acquisire la necessaria consapevolezza in merito a:

- a) le conseguenze derivanti dallo svolgimento della propria attività non conformemente alle regole adottate dalla Società in tema di SSL;
- b) il ruolo e le responsabilità che ricadono su ciascuno di essi e l'importanza di agire in conformità con la politica aziendale e le procedure in materia di sicurezza e ogni altra prescrizione relativa al sistema di SSL adottato dalla Società, nonché ai principi indicati nella presente Parte Speciale.

Ciò premesso, la Società, in considerazione dei diversi ruoli, responsabilità e capacità e dei rischi cui è esposto ciascun Dipendente, è tenuta ai seguenti oneri informativi:

- la Società deve fornire adeguata informazione ai dipendenti e nuovi assunti (compresi lavoratori interinali, stagisti e co.co.pro.) circa i rischi specifici dell'impresa, per quanto limitati, sulle conseguenze di questi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate;
- deve essere data evidenza dell'informativa erogata per la gestione del pronto soccorso, emergenza, evacuazione e prevenzione incendi e devono essere verbalizzati gli eventuali incontri;
- i dipendenti e nuovi assunti (compresi lavoratori interinali, stagisti e co.co.pro.) devono ricevere informazione sulla nomina del RSPP, sul Medico Competente e sugli addetti ai compiti specifici per il pronto soccorso, salvataggio, evacuazione e prevenzione incendi;
- deve essere formalmente documentata l'informazione e l'istruzione per l'uso delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei Lavoratori;
- il RSPP e/o il Medico Competente devono essere coinvolti nella definizione delle informazioni;

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

- la Società deve organizzare periodici incontri tra le funzioni preposte alla sicurezza sul lavoro;
- la Società deve coinvolgere il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nella organizzazione della attività di rilevazione e valutazione dei rischi, nella designazione degli addetti alla attività di prevenzione incendi, pronto soccorso ed evacuazione.

Tale informazione deve essere facilmente comprensibile per ciascun Lavoratore, consentendo a ciascuno di acquisire le necessarie conoscenze e deve essere preceduta, qualora riguardi Lavoratori immigrati, dalla verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso formativo.

Ciò premesso, la Società, in considerazione dei diversi ruoli, responsabilità, capacità e dei rischi cui è esposto ciascun Lavoratore, fornisce tra l'altro, adeguata informazione ai Lavoratori sulle seguenti tematiche:

- sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro, connessi all'attività dell'impresa in generale e su quelli specifici cui ciascun Lavoratore è esposto in relazione all'attività svolta;
- sulle misure di prevenzione e protezione adottate;
- sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- sui pericoli connessi all'uso di sostanze e preparati pericolosi;
- sui nominativi dei Lavoratori incaricati delle misure di emergenza e di primo soccorso, nonché del RSPP e del Medico Competente.

Di tutta l'attività di informazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione.

Formazione e addestramento

La Società deve fornire adeguata formazione a tutti i Lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro e il contenuto della stessa deve essere facilmente comprensibile e consentire di acquisire le conoscenze e competenze necessarie.

A tal riguardo si specifica che:

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

- il RSPP e il Medico Competente, ove presente, debbono partecipare alla stesura del piano di formazione, approvato annualmente dal Datore di Lavoro;
- il suddetto piano di formazione potrà essere implementato, per temi specifici, su segnalazione dei RLS o sulla base di proposte provenienti dai responsabili territoriali;
- ulteriori attività integrative a tale piano dovranno essere attuate in presenza di innovazioni tecnologiche, nuove attrezzature o necessità di introdurre nuove procedure di lavoro;
- la formazione erogata deve prevedere questionari di valutazione dell'apprendimento;
- la formazione deve essere adeguata ai rischi della mansione cui il Lavoratore è in concreto assegnato;
- i Lavoratori che cambiano mansione e quelli trasferiti devono fruire di formazione specifica, preventiva e/o aggiuntiva, ove necessario, per il nuovo incarico;
- ciascun Lavoratore deve essere sottoposto a tutte quelle azioni formative rese obbligatorie dalla legge, tra le quali, ad esempio:
 - a) uso delle attrezzature di lavoro;
 - b) uso dei dispositivi di protezione individuale;
 - c) movimentazione manuale carichi;
 - d) uso dei videoterminali;
 - e) segnaletica visuale, gestuale, vocale, luminosa e sonora;
- gli addetti a specifici compiti in materia di emergenza devono ricevere specifica formazione;
- i Dirigenti e i preposti ricevono a cura del Datore di Lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di SSL; i contenuti di tale formazione comprendono:
 - a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
 - b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

- c) valutazione dei rischi;
- d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
- la Società deve effettuare periodiche esercitazioni di emergenza di cui deve essere data evidenza (attraverso, ad esempio, la verbalizzazione dell'avvenuta esercitazione con riferimento alle modalità di svolgimento e alle risultanze);
- i neo assunti non possono essere adibiti in autonomia ad attività operativa ritenuta più a rischio infortuni se non dopo l'accertamento del possesso di un grado di professionalità idoneo allo svolgimento della stessa mediante adeguata formazione non inferiore ad almeno tre mesi dall'assunzione, salvo periodi più ampi per l'acquisizione di qualifiche specifiche.

Di tutta l'attività di formazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione, e deve essere ripetuta periodicamente.

E.3.4 Flussi informativi e cooperazione

Al fine di dare maggior efficacia al sistema organizzativo adottato per la gestione della sicurezza e quindi alla prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro, la Società si organizza per garantire un adeguato livello di circolazione e condivisione delle informazioni tra tutti i Lavoratori.

A tal proposito la Società adotta un sistema di comunicazione interna che prevede due differenti tipologie di flussi informativi:

a) dal basso verso l'alto

Ciascuno dei Lavoratori ha la possibilità di portare agevolmente a conoscenza del proprio superiore gerarchico osservazioni, proposte ed esigenze di miglioria inerenti alla gestione della sicurezza in ambito aziendale;

b) dall'alto verso il basso

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

La Società garantisce ai Destinatari un'adeguata e costante informativa attraverso la predisposizione di comunicati da diffondere internamente e l'organizzazione di incontri periodici che abbiano ad oggetto:

- eventuali nuovi rischi in materia di salute e sicurezza dei Lavoratori;
- modifiche nella struttura organizzativa adottata dalla Società per la gestione della salute e sicurezza dei Lavoratori;
- contenuti delle procedure aziendali adottate per la gestione della sicurezza e salute dei Lavoratori;
- ogni altro aspetto inerente alla salute e alla sicurezza dei Lavoratori.

Documentazione aziendale

La Società provvede alla conservazione, sia su supporto cartaceo che informatico, dei documenti rilevanti in relazione alla sicurezza sul luogo di lavoro. Ad esempio, vengono così conservati le cartelle sanitarie e il Documento di Valutazione dei Rischi.

La Società è altresì chiamata a garantire che:

- il RSPP, ogni Medico Competente e gli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e pronto soccorso, vengano nominati formalmente;
- venga data evidenza documentale delle avvenute visite dei luoghi di lavoro effettuate congiuntamente dal RSPP e dal Medico Competente;
- venga mantenuto aggiornato il registro degli infortuni, riportante data, malattia, data emissione certificato medico e data inoltro della pratica;
- venga conservata la documentazione inerente a leggi, regolamenti, norme antinfortunistiche attinenti all'attività aziendale;
- vengano conservati i manuali e le istruzioni per l'uso di macchine, attrezzature ed eventuali dispositivi di protezione individuale forniti dai costruttori;
- venga conservata ogni procedura adottata dalla Società per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

- tutta la documentazione relativa alle attività di Informazione e Formazione venga conservata a cura del RSPP e messa a disposizione dell'OdV;
- nell'ipotesi di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni e biologici sia predisposto il registro degli esposti;
- siano conservati i documenti che registrano gli adempimenti espletati in materia di sicurezza e igiene sul lavoro;
- avvenga la nomina formale del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Medico Competente, degli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e primo soccorso, nonché degli eventuali Dirigenti e Preposti;

E.3.5 L'attività di monitoraggio

La Società deve assicurare un costante ed efficace monitoraggio delle misure di prevenzione e protezione adottate sui luoghi di lavoro.

A tale scopo la Società:

- assicura un costante monitoraggio delle misure preventive e protettive predisposte per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- assicura un costante monitoraggio dell'adeguatezza e della funzionalità di tali misure a raggiungere gli obiettivi prefissati e della loro corretta applicazione;
- compie approfondita analisi con riferimento ad ogni infortunio sul lavoro verificatosi, al fine di individuare eventuali lacune nel sistema e di identificare le eventuali azioni correttive da intraprendere.

L'attività di monitoraggio viene assicurata attraverso il rispetto delle norme interne che prevedono:

- i ruoli ed i compiti dei soggetti responsabili delle seguenti attività:
 - emissione di procedure ed istruzioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

- verifica del buon funzionamento nel tempo degli impianti aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, della loro manutenzione e della loro revisione;
- ricevimento di eventuali segnalazioni di mal funzionamento, vetustà o inefficienza degli impianti e dei macchinari stessi;
- l'acquisizione da parte dell'Organismo di Vigilanza, in qualunque momento e senza necessità di autorizzazione, di tutta la documentazione aziendale relativa ai controlli sulle procedure e le istruzioni di sicurezza;
- il controllo sullo svolgimento dei piani aziendali di informazione e formazione;
- l'emanazione delle istruzioni relative all'utilizzo delle attrezzature munite di videoterminali;
- la tempistica e la comunicazione dei risultati riscontrati;
- il sistema sanzionatorio applicato in caso di violazione delle misure in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Al fine di adempiere adeguatamente all'attività di monitoraggio ora descritta, la Società, laddove la specificità del campo di intervento lo richiedesse, farà affidamento a risorse esterne con elevato livello di specializzazione.

La Società garantisce che gli eventuali interventi correttivi necessari, vengano predisposti nel più breve tempo possibile.

CAPITOLO E.4

I CONTRATTI DI APPALTO

La Società deve predisporre e mantenere aggiornato l'elenco delle aziende che operano sulla base di un contratto d'appalto all'interno dei propri siti.

Le modalità di gestione e di coordinamento dei lavori in appalto devono essere formalizzate in contratti scritti nei quali siano presenti espliciti riferimenti agli adempimenti di cui all'art. 26, Decreto Sicurezza, tra questi, in capo al Datore di Lavoro:

- verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici in relazione ai lavori da affidare in appalto attraverso l'acquisizione
 - del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
 - dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai sensi dell'art. 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
 - dell'elenco del personale dipendente che potrà avere accesso ai locali e alle aree di pertinenza della Società;
 - di dichiarazione attestante la formazione ricevuta dai lavoratori per i quali si richiede l'accesso;
 - di copie delle specifiche autorizzazioni rilasciate da enti pubblici e/o privati (se necessarie in relazione all'adempimento dell'attività);
 - di dichiarazione con cui si attesti di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/08;
 - di copia del Libro Unico del Lavoro nella parte relativa ai dipendenti coinvolti;
 - di eventuale copia di polizza assicurativa;
- fornire informazioni dettagliate agli appaltatori circa gli eventuali rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e in merito alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- predisporre per ogni appalto che rientri nel perimetro di applicazione dell'art. 26 Decreto Sicurezza, un Documento di Valutazione di Rischi che indichi le misure adottate al fine di eliminare, o quanto meno ridurre al minimo, i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva; tale documento deve allegarsi al contratto di appalto o d'opera.

Nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati può accedere, su richiesta, il Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori.

Nei contratti di appalto deve essere chiaramente definita la gestione degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro nel caso di subappalto.

L'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Si rimanda, altresì, in quanto applicabili, ai principi già esposti nelle Parti Speciali A e C.

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

CAPITOLO E.5

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi procedurali ivi previsti ovvero dei principi contenuti nella *policy* aziendale adottata ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche delle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'OdV può svolgere, tra le altre, le seguenti attività:

- verifiche periodiche (avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia) sul rispetto dei principi generali e speciali contenuti nella presente Parte Speciale, nonché sulle procedure operative adottate in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, valutandone periodicamente l'efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 25 *septies* del Decreto 231;
- proposizione ai soggetti competenti di eventuali azioni migliorative o modificative qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

- collaborazione alla predisposizione e/o modifica delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Attività Sensibili individuate nella presente Parte Speciale, volte ad assicurare la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'Organismo di Vigilanza può:

- partecipare agli incontri tra le funzioni preposte alla sicurezza;
- incontrare periodicamente il RSPP e/o il Medico Competente;
- accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

CAPITOLO E.6

FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Con riferimento alla presente Parte Speciale, sono previsti i seguenti flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza:

Unità Organizzativa	Descrizione del flusso informativo	Periodicità
Responsabile della Sicurezza, Ambiente e Organizzazione	<p>Relazione in materia di salute e sicurezza contenente, tra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Segnalazione degli infortuni occorsi ai lavoratori. - Modifiche e/o integrazioni apportate alla politica sulla salute e sicurezza sul lavoro e al sistema di gestione della sicurezza. - Aggiornamento sui rischi concernenti l'attività aziendale e sulle misure di sicurezza adottate nel periodo di riferimento. - Esiti degli audit condotti da auditor interni o da enti certificatori terzi. - Elenco delle sanzioni disciplinari verso dipendenti per violazione normativa sicurezza - Variazioni della struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio nomina del RSPP, Medico Competente, ecc.) e aggiornamenti sul sistema di deleghe e procure in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 	Annuale
Responsabile della Sicurezza, Ambiente e Organizzazione	<p>Aggiornamento in merito ai contratti di appalto di lavori stipulati dalla Società e circa la loro conformità alle previsioni dettate in materia di salute e sicurezza sul lavoro.</p>	Annuale

PARTE SPECIALE – F –

REATI AMBIENTALI

CAPITOLO F.1

LE FATTISPECIE DI REATO

Le fattispecie dei reati ambientali (art. 25 *undecies*, D.Lgs. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati ambientali.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale, così come indicati all' art. 25 *undecies* del Decreto (di seguito i "Reati Ambientali").

F.1.1 Fattispecie di cui al Libro III del Codice Penale

Il D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 ha introdotto due nuove fattispecie nel codice penale:

- l'art. 727 *bis* c.p. che punisce la condotta di chi uccide un animale facente parte di specie selvatica protetta ovvero di chi cattura o possiede un animale facente parte di specie selvatica protetta ovvero di chi distrugge, preleva o possiede un esemplare appartenente a specie vegetale selvatica protetta, fuori dai casi consentiti;
- l'art. 733 *bis* c.p. che punisce la distruzione o il significativo deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727bis c.p.)

Il nuovo art. 727 *bis* c.p. punisce diverse tipologie di condotte illecite nei confronti di specie animali e vegetali selvatiche protette ovvero: a) la condotta di chi, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie selvatica protetta; b) la condotta di chi, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta.

Il legislatore delegato, peraltro, adeguandosi alle previsioni della direttiva comunitaria (art. 3, par. 1, lett. f) della direttiva n. 2008/99/CE), esclude la configurabilità del reato nei casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

Quanto alla fattispecie dell'art. 727 *bis* c.p., si pone la necessità di individuare cosa si intenda per “specie animale o vegetale selvatica protetta”. In tal senso, l'art. 1, comma 2, D.Lgs. 121/2011 contiene la precisazione secondo la quale “Ai fini dell'applicazione dell'art. 727 *bis* c.p., per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE”. Il richiamo riguarda, da un lato, la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (cosiddetta direttiva «Habitat») e, dall'altro, la direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (cosiddetta direttiva «Uccelli»).

La configurabilità del reato, inoltre, è esclusa ove «l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie».

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.)

L'art. 733 *bis* c.p. punisce la «distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto». L'illecito contravvenzionale, in particolare, punisce “*Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione*”. Il comma 3 dell'art. 1, D.Lgs. 121/2011, infine, aggiunge che “*Ai fini dell'applicazione dell'art. 733 bis c.p. per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'art. 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/437CE*”.

La delimitazione dell'ambito oggettivo di applicazione della fattispecie penale in base alla vigente normativa italiana deve essere svolta in forza delle seguenti disposizioni: a) D.M. ambiente e tutela del territorio 3 settembre 2002 “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” (G.U. 24 settembre 2002, n. 224); b) D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. 23 ottobre 1997, n. 248), come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 (G.U. n.124 del 30 maggio 2003); c) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77,

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

S.O. n. 90) contenente il “Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE”; d) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il “Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE”; e) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il “Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE”; f) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 (G.U. 6 novembre 2007, n. 258) recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)”, come da ultimo modificato dal D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 22 gennaio 2009 (G.U. 10 febbraio 2009, n. 33); g) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 19 giugno 2009 (G.U. 9 luglio 2009, n. 157) contenente l’ “Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE”.

F.1.2 Fattispecie di cui al D.Lgs. 152/2006

In relazione al Codice dell’Ambiente (D. Lgs. 152/2006) sono sanzionati:

- l’effettuazione di scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137);
- la raccolta, trasporto, smaltimento, commercio di rifiuti in mancanza di autorizzazione (art. 256);
- l’inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali o sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia (art. 257);
- la violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258);
- il traffico illecito dei rifiuti (art. 259);
- le attività organizzate (trasporto, esportazione, importazione) per il traffico illecito di rifiuti (art. 260);

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

- la falsa indicazione delle caratteristiche dei rifiuti nei certificati e l'utilizzo degli stessi (art. 260 *bis*);
- il superamento dei valori limite di emissione (art. 279).

Sanzioni penali (art. 137 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Riprendendo l'impostazione dell'art. 133 stesso D.Lgs. 152/2006 dettato in materia di sanzioni amministrative, in quanto il legislatore con il Codice dell'Ambiente ha sostanzialmente usato il sistema del cosiddetto doppio binario sanzionatorio in tema di illeciti connessi alla violazione della disciplina delle acque, l'art. 137 contempla numerose condotte illecite rilevanti ai fini della responsabilità *ex* Decreto 231:

- scarico senza autorizzazione;
- scarico con autorizzazione sospesa o revocata;
- scarico in violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
- scarico di acque industriali eccedenti i limiti tabellari imposti dal Codice dell'Ambiente;
- scarico di acque reflue urbane provenienti da depuratori ed eccedenti i limiti tabellari imposti dal Codice dell'Ambiente;
- violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee;
- scarico in mare di sostanze vietate da parte di navi o aeromobili.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

L'art. 256 è la disposizione normativa più importante nel sistema sanzionatorio in materia di gestione dei rifiuti in quanto detta una disciplina per una molteplicità di attività tutte connesse alla nozione di gestione dei rifiuti (i.e. la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento, il commercio e l'intermediazione) siano essi pericolosi oppure non pericolosi.

Si osserva che, quanto all'elemento soggettivo che caratterizza la condotta, la struttura contravvenzionale della fattispecie rende punibili i reati di cui al primo comma del presente art. sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa.

A tal fine è opportuno richiamare il rigore della giurisprudenza nell'interpretare e nell'applicare la norma, in quanto è stato ritenuto¹ che l'intervenuta autorizzazione

¹ Cass. Pen., sez. III, 2 luglio 2008, n. 26526.

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

all'esercizio dell'attività di recupero dei rifiuti da parte di una ditta non esclude la sua responsabilità a titolo di concorso se essa li abbia ricevuti da un intermediario o da un trasportatore che, invece, sia privo di autorizzazione, in quanto sussiste a carico del ricevente l'obbligo di controllare che coloro che forniscono i rifiuti da trattare siano muniti di regolare autorizzazione.

Bonifica dei siti (art. 257 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

La fattispecie incriminatrice punisce la condotta di chi inquina il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali o le acque sotterranee determinando il superamento delle concentrazioni soglie di rischio e, successivamente all'inquinamento, omette la bonifica dei siti inquinati in conformità al progetto approvato dalle autorità competenti (Comune, Provincia e Regione). Se l'inquinamento del sito è cagionato da sostanze pericolose si possono applicare le ulteriori misure punitive previste al secondo comma dell'art. 257 (arresto e sanzione amministrativa).

Si rileva che la giurisprudenza che si è espressa sull'applicazione dell'art. 257, comma 2, non è omogenea nel giudizio circa la natura di autonoma² oppure di fattispecie aggravata del reato base previsto dal primo comma³ da attribuire alla previsione del secondo comma.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

L'art. 258 stabilisce che siano punite le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi e che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'art. 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti.

È inoltre prevista l'estensione della disciplina in materia di falsità ideologica commessa dal privato in atti pubblici in caso di predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, recante false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Vi è responsabilità anche nel caso in cui le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 siano formalmente incomplete o inesatte, ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei

² Cass. Pen. 13 aprile 2010, n. 2206.

³ Cass. Pen. 14 marzo 2007, n. 26479.

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentano di ricostruire le informazioni dovute, ovvero nel caso in cui le indicazioni di cui al comma 4 siano formalmente incomplete o inesatte ma contengano tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle Autorità.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

I reati di traffico illecito di rifiuti dall'art. 259, comma 1, si riferiscono esclusivamente alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti; l'art. de quo, poiché richiama il Regolamento CE n. 259/93 per la definizione di traffico illecito deve essere considerato una norma penale in bianco.

Il secondo comma, prevede che, in caso di condanna, sia disposta obbligatoriamente anche la confisca del mezzo di trasporto.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Per integrare la presente fattispecie occorrono una pluralità di operazioni (almeno due) tra l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, la condotta di cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare, o comunque di gestione di rifiuti, l'ingente quantità di rifiuti, il carattere abusivo dell'attività di gestione.

Questo tipo di delitto ha natura di reato (i) necessariamente abituale, in quanto la sua integrazione richiede la realizzazione di più comportamenti della stessa specie; (ii) di pura condotta, in quanto è su di questa che si incentra tutto il disvalore penale; (iii) si caratterizza per il dolo specifico, consistente nel fine di perseguire un ingiusto profitto.

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

L'art. 260 *bis* punisce la falsità, l'omissione o la fraudolenta alterazione della documentazione che consente la tracciabilità dei rifiuti applicando anche in questo caso l'estensione della disciplina in materia di falsità ideologica commessa dal privato in atti pubblici.

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

Sanzioni (art. 279 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Le fattispecie incriminatrici di cui al presente art. non costituiscono reato proprio potendo essere, la condotta tipica, commessa da chiunque.

In particolare, il comma 2 prevede la pena dell'ammenda in alternativa alla pena dell'arresto e nel caso in cui i valori limite o le prescrizioni violati siano contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale, si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina detta autorizzazione.

Il comma 5, invece, prevede sempre la pena dell'arresto nel caso in cui il superamento dei limiti comporti anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

F.1.3 Fattispecie di cui alla Legge n. 150/1992

Per quel che concerne la disciplina sul commercio delle specie animali e vegetali in via di estinzione (L. 150/1992), sono puniti:

- l'importazione o l'esportazione senza licenza, l'utilizzo difforme, il trasporto, il commercio o la detenzione degli esemplari elencati nel Regolamento CE 338/97;
- la detenzione di mammiferi e rettili selvatici o in cattività;
- la falsificazione o l'alterazione di documenti per ottenere licenze o certificati.

In caso di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III, c.p..

F.1.4 Fattispecie di cui alla Legge n. 549/1993

In tema di tutela dell'ozono stratosferico (L. 549/1993), sono invece punite la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la detenzione delle sostanze lesive secondo quanto previsto dal Regolamento CE n. 3093/94 (quest'ultimo abrogato e sostituito da ultimo dal Regolamento CE n. 1005/2009).

F.1.5 Fattispecie di cui al D.Lgs. n. 202/2007

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

Infine sono richiamati anche i reati relativi all'inquinamento provocato dalle navi e in particolare il versamento colposo o doloso in mare di sostanze nocive (artt. 8-9 D.Lgs. 202/2007).

F.1.6 Fattispecie di cui al Libro II, Titolo VI *bis*, Codice Penale

Inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.)

La norma punisce chi cagiona abusivamente una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque, dell'aria, del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema o della biodiversità.

Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)

La norma punisce chi abusivamente provoca un disastro ambientale, che consiste nell'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema che sia irreversibile, o la cui eliminazione sia particolarmente onerosa ed eccezionale, oppure nell'offesa all'incolumità pubblica, in ragione della gravità del fatto, per estensione, o per gli effetti, o per il numero di persone offese o esposte a pericolo.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)

La norma prevede che, qualora taluno dei fatti di cui agli articoli 452 *bis* e 452 *quater* sia commesso per colpa, le pene ivi previste siano diminuite da un terzo a due terzi. Le pene sono ulteriormente diminuite nel caso dalla commissione dei fatti derivi il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)

Sono punite molteplici condotte abusive (cessione, acquisto, ricezione, trasporto, importazione, esportazione, detenzione, abbandono, ecc.) concernenti materiali ad alta radioattività.

Associazione a delinquere con aggravante ambientale (art. 452 octies c.p.)

La norma prevede una specifica aggravante di pena per i reati di associazione a delinquere aventi lo scopo di commettere taluno dei delitti ambientali previsti dal codice penale. Se si

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

tratta di reato di associazione mafiosa, costituisce aggravante il fatto stesso dell'acquisizione della gestione o del controllo di attività economiche, di concessioni, autorizzazioni, appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

CAPITOLO F.2

F.2.1 Attività Sensibili nell'ambito dei reati ambientali

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 25 *undecies* D. Lgs. 231/2001.

Qui di seguito sono elencate le Attività Sensibili identificate con riferimento ai reati ambientali:

1. gestione degli impianti e macchinari produttivi,
2. gestione degli scarichi industriali;
3. classificazione e gestione dei rifiuti (compresa la gestione dei depositi temporanei);
4. affidamento in appalto delle attività di gestione dei rifiuti e controlli sul corretto espletamento del relativo incarico.

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

CAPITOLO F.3

Regole e principi di comportamento

F.3.1 Principi generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di fornire:

- a) ai Destinatari un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i medesimi sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, ai valori e alle politiche della Società e alle regole contenute nel presente Modello e nei documenti quivi richiamati.

In particolare, la politica dell'impresa in materia di contenimento dei rischi di commissione dei Reati Ambientali si ispira ai seguenti principi:

1. promozione tra tutti i Destinatari di un senso di responsabilità verso l'ambiente;
2. generale valutazione delle potenziali ripercussioni delle attività svolte sull'ambiente locale;
3. riduzione della produzione di rifiuti;
4. cooperazione con le autorità pubbliche competenti *ratione materiae*;
5. richiamo dei Fornitori al rispetto ambientale;
6. rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

F.3.2 Principi comportamentali specifici

La Società, nel rispetto dei requisiti e dall'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, garantisce:

- a) la corretta applicazione delle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili in tema di tutela ambientale;
- b) la sensibilizzazione di tutti i soggetti che, a diversi livelli, operano nell'ambito della struttura aziendale attraverso un'adeguata attività di informazione e la programmazione di piani di formazione;
- c) l'attuazione di adeguate attività di monitoraggio, verifica e ispezione;
- d) l'attuazione delle necessarie azioni correttive e preventive in funzione degli esiti del monitoraggio;
- e) l'effettuazione di un periodico riesame da parte della direzione aziendale al fine di valutare l'efficacia e l'efficienza del sistema di gestione aziendale nel raggiungere gli obiettivi prefissati.

Nell'ambito della gestione degli impianti (es. di riscaldamento, elettrico, ecc.) e degli scarichi, la Società:

- a) sottopone gli impianti stessi ad attività cicliche di monitoraggio da parte del responsabile della Sicurezza, Ambiente e Organizzazione di concerto, in taluni casi, con il Capo Fabbrica;
- b) si assicura di essere in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni previste per legge;
- c) definisce i ruoli, le responsabilità e le attività di controllo sul rispetto dei limiti degli scarichi in acqua e nell'atmosfera, nonché le azioni da intraprendere in caso di criticità (es. malfunzionamento dei sistemi di controllo o superamento dei limiti consentiti, etc.).

Nell'ambito delle attività di classificazione e gestione dei rifiuti (compresa la gestione dei depositi temporanei), la Società

- a) adotta una gestione dei Rifiuti nel rispetto delle prescrizioni normative e orientata alla diminuzione della produzione e al recupero degli stessi;
- b) definisce i principali adempimenti da adottare in ambito aziendale in merito alla gestione delle diverse tipologie Rifiuti;

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

- c) provvede alla classificazione dei Rifiuti prodotti nell'ambito delle attività aziendali in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni legislative vigenti e a tal fine:
- prevede linee guida/procedure che contengano indicazioni per la corretta caratterizzazione dei Rifiuti prodotti e il controllo dei relativi certificati di analisi, la valutazione delle evidenze riportate, la conservazione della relativa documentazione;
 - informa e fornisce adeguata formazione al personale operante nelle Unità Produttive di Rifiuti;
- d) garantisce che ogni Unità Produttiva di rifiuti tenga regolarmente il registro di carico e scarico e che lo stesso, unitamente ai formulari identificativi del rifiuto, siano compilati in modo corretto e veritiero (ad esempio in relazione alle informazioni sulle caratteristiche qualitative o quantitative dei Rifiuti).
- e) garantisce che ogni Unità Produttiva iscritta al SISTRI gestisca i Rifiuti nel pieno rispetto della normativa relativa al sistema di controllo della tracciabilità e immetta nel sistema SISTRI informazioni corrette e veritiere. A tal fine adotta specifiche procedure che regolino:
- l'utilizzo delle credenziali di accesso al SISTRI, nominando uno o più soggetti responsabili della custodia delle password e dell'inserimento dei dati relativi ai Rifiuti;
 - i criteri e le modalità di inserimento dei dati relativi alle caratteristiche qualitative e quantitative dei Rifiuti, nonché in relazione ai certificati da registrare nel sistema di tracciabilità dei Rifiuti;
 - la trasmissione dei dati relativi ai Rifiuti prodotti ai soggetti responsabili dell'inserimento dei dati nel SISTRI;
 - i controlli sulla corretta compilazione dei registri cronologici e della scheda di movimentazione SISTRI nonché verifiche periodiche sul rilascio degli stessi ai trasportatori;
 - la segnalazione da effettuare alle direzioni competenti e all'Organismo di Vigilanza, se del caso, su eventuali anomalie riscontrate nei documenti all'esito dei controlli effettuati;
- f) garantisce che le procedure aziendali relative alla Gestione dei Rifiuti siano sottoposte ad un costante monitoraggio al fine di valutare periodicamente

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

l'opportunità di aggiornamenti anche in ragione di interventi normativi in materia ambientale;

- g) vigila sulla corretta Gestione dei Rifiuti, anche laddove affidati a terzi, segnalando eventuali irregolarità al responsabile della Sicurezza, Ambiente e Organizzazione o al capo Fabbrica.

Nell'ambito delle attività di affidamento in appalto delle attività di gestione dei rifiuti e controlli sul corretto espletamento del relativo incarico, la Società

- a) affida le attività di intermediazione, raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei Rifiuti esclusivamente ad imprese autorizzate e nel rispetto delle procedure aziendali. A tal riguardo, in particolare la Società verifica che:
 - i requisiti dei soggetti, inseriti nel comparto delle imprese qualificate che svolgano attività di Gestione di Rifiuti, siano sottoposti a monitoraggio e aggiornamento;
 - in sede di affidamento e nel corso dell'esecuzione delle attività di smaltimento o recupero di Rifiuti alle imprese autorizzate sia verificata: (a) la validità dell'autorizzazione; (b) la tipologia e la quantità di Rifiuti per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione; (c) la tipologia di attività di smaltimento o recupero per le quali è stata rilasciata l'autorizzazione; (d) la localizzazione dell'impianto;
 - in fase di affidamento e nel corso dell'esecuzione delle attività di trasporto di Rifiuti alle imprese autorizzate, sia verificata, ad esempio, la validità e la tipologia dell'iscrizione all'albo; la tipologia e la targa dei mezzi;
- b) prevede specifiche procedure per l'eventuale spedizione di Rifiuti verso eventuali destinazioni estere;
- c) vigila sulla corretta gestione dei Rifiuti prevedendo che le Unità Produttive segnalino eventuali irregolarità al responsabile della Sicurezza, Ambiente e Organizzazione o al Capo Fabbrica e all'Organismo di Vigilanza, al fine di porre in essere le conseguenti azioni di tipo amministrativo e contrattuale, oltre che le eventuali azioni di tipo legale dinanzi alle Autorità competenti;
- d) in relazione alla gestione di eventuali Depositi Temporanei, prevede specifiche linee guida/procedure idonee a garantire il rispetto delle disposizioni normative relative al

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

deposito dei Rifiuti ed in particolare delle modalità e dei limiti quantitativi e temporali tempo per tempo vigenti. In particolare assicura che:

- il Deposito Temporaneo venga effettuato per tipologie omogenee di Rifiuti e nel rispetto delle relative norme di legge;
 - che siano adottati presidi – anche attraverso l'utilizzo di sistemi operativi *ad hoc* – idonei a garantire il costante monitoraggio dei Rifiuti depositati ed il periodico trasferimento dei medesimi – nei limiti prescritti – presso i centri di smaltimento o recupero;
- e) nei contratti con tutti i terzi incaricati di una qualsiasi attività connessa alla gestione dei Rifiuti, devono essere redatti per iscritto e devono contenere clausole a tutela della Società che prevedano: (a) la garanzia da parte dei Fornitori di avere ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, (b) dichiarazioni in merito al rispetto del Modello della Società, (c) sanzioni contrattuali in caso di violazione del Modello della Società, (d) obblighi per i Fornitori/appaltatori/subappaltatori di comunicare tempestivamente ogni modifica/revoca delle autorizzazioni ricevute, ecc..

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

CAPITOLO F.4

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi procedurali ivi previsti ovvero dei principi contenuti nella *policy* aziendale adottata ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche delle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate.

E' altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

CAPITOLO F.5

FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Con riferimento alla presente Parte Speciale, sono previsti i seguenti flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza:

Unità Organizzativa	Descrizione del flusso informativo	Periodicità
Responsabile della Sicurezza, Ambiente e Organizzazione	<ul style="list-style-type: none"> – Segnalazioni ricevute in merito a tematiche ambientali (ad esempio segnalazioni di presunte violazioni, ecc.) ovvero di criticità emerse: relazione sui fatti direttamente o indirettamente riconducibili a fattispecie di Reati ambientali. – Trasmissione di eventuali verbali di ispezione in materia ambientale da parte di Enti Pubblici e/o Autorità di controllo (ad esempio ASL, ecc.) e ogni altro documento rilevante in materia ambientale. – Trasmissione della documentazione relativa agli esiti delle attività di verifica e monitoraggio degli adempimenti attinenti la funzione aziendale ambiente e sicurezza. – Eventuali criticità emerse nei rapporti con gli smaltitori di rifiuti. 	Ad evento

PARTE SPECIALE – G –

IMPIEGO DI CITTADINI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

REATI DI CAPORALATO

CAPITOLO G.1

LA FATTISPECIE DI REATO

Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, d.lgs. N. 286/1998)

Procurato ingresso illecito di stranieri nel territorio dello stato e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 d.lgs. N. 286/1998)

Il delitto di “*impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*” è stato introdotto nel novero dei Reati Presupposto del Decreto 231, all’art. 25 *duodecies*, dal Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109, il quale, entrato in vigore il 9 agosto 2012, disciplina l’attuazione della Direttiva 2009/52/CE.

Tale reato si configura qualora il soggetto che riveste la qualifica di datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o sia stato revocato o annullato, laddove i lavoratori occupati siano:

- a) in numero superiore a tre;
- b) minori in età non lavorativa;
- c) sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell’art. 603 *bis* c.p.

In particolare le condizioni lavorative di cui al punto c) che precede riguardano l’esposizione dei lavoratori a situazioni di grave pericolo con riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

L’art. 25 *duodecies* è stato oggetto di modifiche ad opera della Legge 161 del 4 novembre 2017, che ha introdotto il richiamo all’art. 12 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (“Disposizioni contro le immigrazioni clandestine”), in relazione alle condotte di procurato ingresso illecito di stranieri nel territorio dello Stato e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Il novellato art. 25 *duodecies* richiama l’art. 12 del D.Lgs. 286/1998 limitatamente ai commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 che riguardano le condotte di chi “*dirige, organizza, finanzia, effettua il trasporto di*

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato” o ne favorisce la permanenza “al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità”.

Reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (cosiddetto reato di Caporalato) (art. 25 quinquies D.Lgs. 231/2001)

In data 4 novembre 2016, è entrato in vigore l'articolo 603 *bis* del codice penale nella nuova formulazione. La legge in oggetto modifica, inoltre, l'art. 25 *quinquies* del Decreto 231, in tema di delitti contro la personalità individuale, aggiungendo, al comma 1, lett. a, il richiamo al nuovo reato di cui all'art. 603 *bis* c.p.

L'introduzione nel catalogo dei Reati Presupposto del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro determinerà, quindi, in aggiunta alla responsabilità individuale dei singoli soggetti autori del reato, la responsabilità dell'ente nel cui interesse o a vantaggio del quale tale attività sia posta in essere.

Il nuovo testo dell'articolo 603 *bis*, c.p., rubricato “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” dispone che “*Salvo che il fatto costituisca più grave reato*” sia punito *chiunque*: 1) *recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno*”. È prevista una pena più severa “*se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia*”. Inoltre, ai fini dell'articolo in parola, “*costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti*”. Costituiscono, invece, aggravanti del reato: “1) *il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati*

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro".

Con la nuova formulazione della fattispecie, è scomparso l'ambiguo riferimento al requisito dell'"organizzazione" dell'opera di intermediazione, presente nella precedente formulazione della norma, aprendo così le porte anche alla condanna di chi non compie tale attività in maniera stabile. Inoltre, per il perfezionamento della fattispecie non è più richiesto che lo stesso sia commesso mediante violenza o minaccia (o intimidazione), le quali configurano ora una mera ipotesi aggravante.

CAPITOLO G.2**Attività Sensibili**

Di seguito sono descritte le Attività Sensibili che la Società ha individuato al proprio interno in relazione ai Reati in oggetto:

- a) instaurazione di rapporti di lavoro;
- b) affidamento di lavori in appalto di opere ovvero di servizi.

CAPITOLO G.3

Regole di comportamento

G.3.1 Principi generali di comportamento

Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi (anche internazionali) vigenti e applicabili alla realtà aziendale, nonché alle procedure ed ai regolamenti aziendali e alle regole ed ai principi contenuti nel presente Modello.

Ai Destinatari è fatto in particolare divieto di:

- a) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 25 *quinquies* e 25 *duodecies* del Decreto 231;
- b) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé la fattispecie di reato qui considerata, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione.

A tal fine la Società:

- a. considera sempre prevalente la tutela dei diritti delle persone e dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione economica;
- b. vieta l'assunzione di dipendenti stranieri privi di permesso di soggiorno regolare e vieta di conferire incarichi ad appaltatori e/o subappaltatori che, al contrario, se ne avvalgano;
- c. assicura massima tracciabilità e trasparenza nella gestione dei rapporti con società che svolgono attività in appalto per conto della Società.

G.3.2 Principi comportamentali specifici

Con riguardo all'instaurazione di rapporti di lavoro, la Società:

- in caso di un'eventuale assunzione di cittadini stranieri residenti in Paesi Extracomunitari, si attiva presso le Autorità competenti al fine di ottenere tutta la documentazione necessaria a consentire l'ingresso legale in Italia del cittadino straniero e l'instaurazione di un rapporto di lavoro regolare;
- in caso di un'eventuale assunzione di cittadini stranieri già soggiornanti in Italia, verifica che i medesimi siano in possesso di un permesso di soggiorno regolare o che in caso di scadenza dello stesso i medesimi abbiano provveduto ad avviare le pratiche per il rinnovo;
- controlla che, in occasione della scadenza dei permessi di soggiorno di eventuali dipendenti stranieri, questi ultimi abbiano provveduto ad avviare le relative pratiche di rinnovo, assicurando loro collaborazione nel rilascio della documentazione attestante l'impiego regolare presso la Società;
- assicura che, qualora l'adempimento delle attività descritte ai punti precedenti avvenisse eventualmente ricorrendo ai servizi di un'agenzia esterna specializzata, il rapporto con quest'ultima sia disciplinato da accordo scritto, il quale preveda – *inter alia* – l'obbligo dell'agenzia esterna a non porre in essere comportamenti che violino le disposizioni di cui al Decreto 231 e a rispettare per quanto applicabile il Modello 231 della Società.

Con riguardo all'affidamento in appalto di servizi, la Società adotta presidi idonei a garantire che l'appaltatore e/o il subappaltatore non impieghino cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno irregolare. A tal fine la Società si assicura che nei contratti di appalto siano inseriti i seguenti presidi:

- la garanzia da parte dell'appaltatore di impiegare nella prestazione di servizi a favore della Società esclusivamente lavoratori stranieri lecitamente soggiornanti in Italia e con rapporto di lavoro regolare;
- l'obbligo, contrattualmente previsto, a carico dell'appaltatore/subappaltatore di

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

- rispettare a sua volta la normativa in materia di lavoro;
- l'impegno da parte dell'appaltatore di comunicare l'elenco, con specificazione delle generalità, dei dipendenti preposti allo svolgimento del servizio in appalto e subappalto presso la Società e a comunicare con un congruo preavviso ogni eventuale variazione dell'elenco medesimo;
 - l'impegno da parte dell'appaltatore a fornire all'atto della sottoscrizione del contratto e, successivamente, con periodicità stabilita dalle parti, copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo alla posizione amministrativa dell'appaltatore e dei propri subappaltatori rilasciato dalle autorità competenti;
 - la facoltà da parte della Società di richiedere in ogni momento copia del Libro Unico del Lavoro tenuto dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori;
 - l'obbligo dell'appaltatore a non porre in essere comportamenti che violino le disposizioni di cui al Decreto 231 e a rispettare per quanto applicabile il Modello 231 della Società.

La Società, inoltre, si assicura che:

- i lavoratori operanti alle dipendenze o, comunque, al servizio degli appaltatori e/o subappaltatori non operino in condizioni di sfruttamento;
- gli appaltatori e/o subappaltatori non impieghino lavoratori approfittando dello stato di bisogno degli stessi.

CAPITOLO G.4

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi procedurali ivi previsti ovvero dei principi contenuti nella *policy* aziendale adottata ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche delle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate.

E' altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

CAPITOLO G.5**FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Con riferimento alla presente Parte Speciale, sono previsti i seguenti flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza:

Unità Organizzativa	Descrizione del flusso informativo	Periodicità
Amministrazione del Personale	Elenco di cittadini extracomunitari assunti nel periodo di riferimento, descrizione dell'iter procedurale di assunzione seguito e dei controlli effettuati in relazione agli obblighi di legge in tema di impiego dei lavoratori stranieri e permesso di soggiorno. Descrizione dei controlli effettuati circa il rispetto della normativa nazionale ed internazionale sulla tutela dei lavoratori.	Annuale
Amministrazione del Personale	Aggiornamento in merito ai contratti di appalto di lavori (ovvero di servizi) stipulati dalla Società.	Annuale

PARTE SPECIALE – H –

REATI INFORMATICI

DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

CAPITOLO H.1

LE FATTISPECIE DI REATO

Le fattispecie dei reati informatici e dei delitti in violazione del diritto d'autore

La presente Parte Speciale si riferisce ai Reati Informatici e ai Delitti in Violazione del Diritto d'Autore introdotti nel *corpus* del Decreto 231 rispettivamente all'art. 24 *bis* e all'art. 25 *nonies*.

A tal riguardo si sottolinea che, nonostante le due tipologie di reato tutelino interessi giuridici differenti, si è ritenuto opportuno procedere alla predisposizione di un'unica Parte Speciale in quanto:

- entrambe le fattispecie di reato presuppongono, tra l'altro, un corretto utilizzo delle risorse informatiche;
- le attività sensibili potenzialmente interessate dalle due tipologie di reato in commento risultano, in virtù di tale circostanza, in parte sovrapponibili;
- i principi specifici di comportamento, mirano, in entrambi i casi, a garantire tra l'altro la sensibilizzazione dei Destinatari in merito alle molteplici conseguenze derivanti da un non corretto utilizzo delle risorse informatiche.

I REATI INFORMATICI

Falsità in documenti informatici (art. 491 bis c.p.)

L'art. in oggetto stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti, tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali in atti pubblici sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un documento informatico.

I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali.

Per documento informatico deve intendersi la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1, co. 1, lett. p), D.Lgs. 82/2005, salvo modifiche ed integrazioni).

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

A titolo esemplificativo, integrano il delitto di falsità in documenti informatici la condotta di inserimento fraudolento di dati falsi nelle banche dati pubbliche al fine di alterare un documento pubblico.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)

Tale reato si realizza quando un soggetto “*abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto ad escluderlo*”.

È prevista una pena più severa nei seguenti casi:

1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2. se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
3. se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

È prevista una pena ancor più severa qualora il delitto in oggetto riguardi sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.

Il delitto di accesso abusivo al sistema informatico rientra tra i delitti contro la libertà individuale. Il bene che viene protetto dalla norma è il domicilio informatico seppur vi sia chi sostiene che il bene tutelato è, invece, l'integrità dei dati e dei programmi contenuti nel sistema informatico. L'accesso è abusivo poiché effettuato contro la volontà del titolare del sistema, la quale può essere implicitamente manifestata tramite la predisposizione di protezioni che inibiscono a terzi l'accesso al sistema.

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

Risponde del delitto di accesso abusivo a sistema informatico anche il soggetto che, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema oppure il soggetto che abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

Il delitto di accesso abusivo a sistema informatico si integra, ad esempio, nel caso in cui un soggetto accede abusivamente ad un sistema informatico e procede alla stampa di un documento contenuto nell'archivio del PC altrui, pur non effettuando alcuna sottrazione materiale di file, ma limitandosi ad eseguire una copia (accesso abusivo in copiatura), oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni (accesso abusivo in sola lettura).

Il delitto potrebbe essere astrattamente commesso da parte di qualunque dipendente della Società accedendo abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi (*outsider backing*), ad esempio, per prendere cognizione di dati riservati di un'impresa concorrente, ovvero tramite la manipolazione di dati presenti sui propri sistemi come risultato dei processi di business allo scopo di produrre un bilancio falso o, infine, mediante l'accesso abusivo a sistemi aziendali protetti da misure di sicurezza, da parte di utenti dei sistemi stessi, per attivare servizi non richiesti dalla clientela.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)

Tale reato si realizza quando un soggetto, “*al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo*”.

La pena è più severa se il danno è commesso:

1. in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
2. da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

Il legislatore ha introdotto questo reato al fine di prevenire le ipotesi di accessi abusivi a sistemi informatici. Per mezzo dell'art. 615 *quater* c.p., pertanto, sono punite le condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico.

I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, password o schede informatiche (ad esempio, badge, carte di credito, bancomat e *smart card*).

Il delitto è integrato sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi. La condotta è abusiva nel caso in cui i codici di accesso siano ottenuti a seguito della violazione di una norma, ovvero di una clausola contrattuale, che vieti detta condotta.

L'art. 615 *quater*, inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

Risponde, ad esempio, del delitto di diffusione abusiva di codici di accesso, il dipendente della Società autorizzato ad un certo livello di accesso al sistema informatico che ottenga illecitamente il livello di accesso superiore, procurandosi codici o altri strumenti di accesso mediante lo sfruttamento della propria posizione all'interno della Società oppure carpisca in altro modo fraudolento o ingannevole il codice di accesso.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinquies* c.p.)

Tale reato si realizza qualora qualcuno, “allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici”.

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

Questo delitto è integrato, ad esempio, nel caso in cui il soggetto si procuri un virus, idoneo a danneggiare un sistema informatico o qualora si producano o si utilizzino delle *smart card* che consentono il danneggiamento di apparecchiature o di dispositivi elettronici.

Questi fatti sono punibili solo nel caso in cui un soggetto persegua lo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati oppure i programmi in essi contenuti o, ancora, al fine di favorire l'interruzione parziale o totale o l'alterazione del funzionamento. Ciò si verifica, ad esempio, qualora un dipendente introduca un virus idoneo a danneggiare o ad interrompere il funzionamento del sistema informatico di un concorrente.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si integra qualora un soggetto fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisce o interrompe tali comunicazioni, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico.

È prevista una pena più severa:

1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2. se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
3. se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

La norma tutela la libertà e la riservatezza delle comunicazioni informatiche o telematiche durante la fase di trasmissione al fine di garantire l'autenticità dei contenuti e la riservatezza degli stessi.

La fraudolenza consiste nella modalità occulta di attuazione dell'intercettazione, all'insaputa del soggetto che invia o cui è destinata la comunicazione.

Perché possa realizzarsi questo delitto è necessario che la comunicazione sia attuale, vale a dire in corso, nonché personale ossia diretta ad un numero di soggetti determinati o determinabili (siano essi persone fisiche o giuridiche). Nel caso in cui la comunicazione sia rivolta ad un numero indeterminato di soggetti la stessa sarà considerata come rivolta al pubblico.

Attraverso tecniche di intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione di dati, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o modificarne la destinazione: l'obiettivo dell'azione è tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi, ovvero comprometterne l'integrità, ritardarne o impedirne l'arrivo a destinazione.

Il reato è integrato, ad esempio, con il vantaggio concreto dell'ente, nel caso in cui un dipendente esegua attività di sabotaggio industriale mediante l'intercettazione fraudolenta delle comunicazioni di un concorrente.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)

Questa fattispecie di reato si realizza quando qualcuno, *“fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi”*.

La condotta vietata dall'art. 617 quinquies è, pertanto, costituita dalla mera installazione delle apparecchiature, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano o meno utilizzate. Si tratta di un reato che mira a prevenire quello precedente di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche.

Anche la semplice installazione di apparecchiature idonee all'intercettazione viene punita dato che tale condotta rende probabile la commissione del reato di intercettazione. Ai fini

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

della condanna il giudice dovrà, però, limitarsi ad accertare se l'apparecchiatura installata abbia, obiettivamente, una potenzialità lesiva.

Qualora all'installazione faccia seguito anche l'utilizzo delle apparecchiature per l'intercettazione, interruzione, impedimento o rivelazione delle comunicazioni, si applicheranno nei confronti del soggetto agente, qualora ricorrano i presupposti, più fattispecie criminose.

Il reato si integra, ad esempio, a vantaggio dell'ente, nel caso in cui un dipendente, direttamente o mediante conferimento di incarico ad un investigatore privato (se privo delle necessarie autorizzazioni) si introduca fraudolentemente presso la sede di un concorrente o di un cliente insolvente al fine di installare apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)

Tale fattispecie reato si realizza quando un soggetto “distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui”.

La pena è più severa se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia o se è commesso abusando della qualità di operatore del sistema.

Il reato, ad esempio, si integra nel caso in cui il soggetto proceda alla cancellazione di dati dalla memoria del computer senza essere stato preventivamente autorizzato da parte del titolare del terminale.

Il danneggiamento potrebbe essere commesso a vantaggio dell'ente laddove, ad esempio, l'eliminazione o l'alterazione dei file o di un programma informatico appena acquistato siano poste in essere al fine di far venire meno la prova del credito da parte del fornitore dell'ente o al fine di contestare il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del fornitore.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

Tale reato si realizza quando un soggetto *“commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità”*.

La sanzione è più severa se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici. La pena è aumentata se il fatto è commesso abusando della qualità di operatore del sistema.

La pena è aumentata, altresì, nel caso il fatto sia commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero abusando della qualità di operatore di sistema.

Questo delitto si distingue dal precedente poiché, in questo caso, il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati alla soddisfazione di un interesse di natura pubblica.

Perché il reato si integri è sufficiente che si tenga una condotta finalizzata al deterioramento o alla soppressione del dato.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)

Questo reato si realizza quando un soggetto *“mediante le condotte di cui all'art. 635 bis (danneggiamento di dati, informazioni e programmi informatici), ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento”*.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero abusando della qualità di operatore di sistema.

Si tenga conto che qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635 bis.

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

Il reato è integrato in caso di danneggiamento o cancellazione dei dati o dei programmi contenuti nel sistema, effettuati direttamente o indirettamente (per esempio, attraverso l'inserimento nel sistema di un virus).

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)

Questo reato si configura quando “*il fatto di cui all’art. 635 quater (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici) è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento*”.

La sanzione è più severa se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se lo stesso è reso, in tutto o in parte, inservibile nonché nelle ipotesi in cui il fatto sia stato commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero abusando della qualità di operatore di sistema.

Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, differentemente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica utilità (art. 635 *ter*), quel che rileva è che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica del sistema stesso.

Il reato si può configurare nel caso in cui un Dipendente cancelli file o dati, relativi ad un’area per cui sia stato abilitato ad operare, per conseguire vantaggi interni (ad esempio, far venire meno la prova del credito da parte di un ente o di un fornitore) ovvero che l’amministratore di sistema, abusando della sua qualità, ponga in essere i comportamenti illeciti in oggetto per le medesime finalità già descritte.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)

Questo reato si configura quando “*il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato*”.

Questo reato può essere commesso da parte dei certificatori qualificati o meglio i soggetti che prestano servizi di certificazione di firma elettronica qualificata. La Società, tuttavia, non effettua attività di certificazione di firma elettronica.

I DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 comma 1 lett. a) bis e comma 3 legge n. 633/1941 "L.a.")

In relazione alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 171, il Decreto ha preso in considerazione esclusivamente due fattispecie, ovvero:

- a) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno protetta o di parte di essa;
- b) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Se dunque nella prima ipotesi ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere lese le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete, nella seconda ipotesi il bene giuridico protetto non è, evidentemente, l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione.

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 bis L.a.)

La norma in esame è volta a tutelare il corretto utilizzo dei software e delle banche dati.

Per ciò che concerne i software, è prevista la rilevanza penale dell'abusiva duplicazione nonché dell'importazione, distribuzione, vendita e detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi "pirata".

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

Il reato in ipotesi si configura nel caso in cui taluno abusivamente duplichi, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importi, distribuisca, venda, detenga a scopo commerciale o imprenditoriale o conceda in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE.

Il fatto è punito anche se la condotta ha ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Il secondo comma della stessa norma punisce inoltre chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduca, trasferisca su altro supporto, distribuisca, comunichi, presenti o dimostri in pubblico il contenuto di una banca dati ovvero esegua l'estrazione o il reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni di cui alla Legge sul Diritto d'Autore.

Sul piano soggettivo, per la configurabilità del reato è sufficiente lo scopo di lucro, sicché assumono rilevanza penale anche tutti quei comportamenti che non sono sorretti dallo specifico scopo di conseguire un guadagno di tipo prettamente economico (come nell'ipotesi dello scopo di profitto).

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 ter L.a.)

La disposizione in esame tende alla tutela di una serie numerosa di opere dell'ingegno: opere destinate al circuito radiotelevisivo e cinematografico, incorporate in supporti di qualsiasi tipo contenenti fonogrammi e videogrammi di opere musicali, ma anche opere letterarie, scientifiche o didattiche.

A restringere l'ambito di applicabilità della disposizione, però, vi sono due requisiti.

Il primo è che le condotte siano poste in essere per fare un uso non personale dell'opera dell'ingegno, e il secondo è il dolo specifico di lucro, necessario per integrare il fatto tipico.

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 septies L.a.)

La disposizione in esame è posta a tutela delle funzioni di controllo della SIAE, in un'ottica di tutela anticipata del diritto d'autore. Si tratta pertanto di un reato di ostacolo che si consuma con la mera violazione dell'obbligo.

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

La disposizione estende la pena prevista dal primo comma dell'art. 173 *bis* ai produttori e agli importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE che non comunichino alla SIAE stessa entro trenta giorni dall'importazione o dalla commercializzazione i dati necessari all'univoca identificazione dei supporti medesimi.

Il secondo comma punisce invece la falsa comunicazione di tali dati alla SIAE.

Come in altri settori, quindi, si è voluta accordare una tutela penale alle funzioni di vigilanza delle Autorità preposte al controllo.

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 octies L.a.)

La disposizione punisce chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico o privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.

L'art. definisce inoltre ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

Vale a restringere l'ambito di applicabilità della norma l'elemento soggettivo di perseguimento di fini fraudolenti.

CAPITOLO H.2**H.2.1 Attività Sensibili nell'ambito dei reati informatici e delitti in violazione del diritto d'autore.**

A seguito di una approfondita analisi della realtà aziendale, le principali Attività Sensibili che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- a) gestione del sistema informatico;
- b) utilizzo di software e di banche dati;
- c) attività di comunicazione e marketing (pubblicizzazione di prodotti tramite sito internet, stampa, ecc.).

CAPITOLO H.3

H.3.1 Regole e principi generali

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari del Modello si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati Informatici e dei Delitti commessi in violazione del diritto d'autore.

Nell'espletamento delle attività aziendali e, in particolare, nelle Attività Sensibili, è espressamente vietato ai i soggetti sopra indicati, anche in relazione al tipo di rapporto posto in essere con la Società, porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, anche omissivi, tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale.

In particolare non è ammesso:

- porre in essere quei comportamenti che (i) integrano le fattispecie di reato o, sebbene non costituiscano di per sé un'ipotesi di reato, (ii) possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo);
- divulgare informazioni relative ai sistemi informatici aziendali;
- utilizzare i sistemi informatici della Società per finalità non connesse alla mansione svolta;
- utilizzare in maniera impropria contenuti coperti dal diritto d'autore altrui;
- utilizzare segreti aziendali altrui.

Al fine di mitigare il rischio di commissione dei delitti *de quibus* e, di conseguenza, anche di assicurare il corretto adempimento degli obblighi connessi alla normativa di riferimento, la Società, in relazione alle operazioni inerenti lo svolgimento della propria attività, assolve i seguenti adempimenti:

1. fornisce, ai Destinatari, un'adeguata informazione circa il corretto utilizzo degli *username* e delle *password* per accedere ai principali sistemi informatici utilizzati;

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

2. limita, attraverso abilitazioni di accesso differenti, l'utilizzo dei sistemi informatici e l'accesso agli stessi, da parte dei Destinatari, esclusivamente per le finalità connesse agli impieghi da questi ultimi svolti;
3. effettua, per quanto possibile, nel rispetto della normativa sulla privacy, degli accordi sindacali in essere e dello Statuto dei Lavoratori, controlli periodici sulla rete informatica aziendale al fine di individuare comportamenti anomali;
4. predispone e mantiene adeguate difese fisiche a protezione dei server della Società;
5. predispone e mantiene adeguate difese a protezione degli ulteriori sistemi informatici aziendali.

H.3.2 Principi comportamentali specifici

Ai fini dell'attuazione delle regole e del rispetto dei divieti elencati al precedente paragrafo, devono essere rispettati i principi comportamentali qui di seguito descritti.

In particolare:

1. è vietato introdurre in azienda e collegare al sistema informatico aziendale computer, periferiche, altre apparecchiature o software senza preventiva autorizzazione del soggetto responsabile individuato;
2. è vietato modificare la configurazione di postazioni di lavoro fisse o mobili;
3. è vietato acquisire, possedere o utilizzare strumenti *software* e/o *hardware* che potrebbero essere adoperati per compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le password, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, ecc.);
4. è vietato ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate dalla Società;
5. è vietato divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Società le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;
6. è vietato accedere ad un sistema informatico altrui (anche di un collega) e manomettere ed alterarne i dati ivi contenuti;
7. è vietato manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
8. è vietato effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici, a meno che non sia esplicitamente previsto nei propri compiti lavorativi;
9. è vietato tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici o telematici di clienti o terze parti a meno che non sia esplicitamente richiesto e autorizzato da specifici contratti o previsto nei propri compiti lavorativi;

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

10. è vietato sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici, di clienti o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
11. è vietato comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne alla Società, i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;
12. è proibito distorcere, oscurare sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati.

La Società si impegna, a sua volta, a porre in essere i seguenti adempimenti:

1. informare adeguatamente i Dipendenti e gli altri soggetti eventualmente autorizzati dell'importanza di mantenere i propri codici di accesso (*username* e *password*) confidenziali e di non divulgare gli stessi a soggetti terzi;
2. fare sottoscrivere ai Dipendenti e agli altri soggetti eventualmente autorizzati uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali;
3. diffidare i Dipendenti dall'utilizzare il PC aziendale per uso personale;
4. informare i Dipendenti e gli altri soggetti eventualmente autorizzati della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e della convenienza di bloccarli, qualora si dovessero allontanare dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso;
5. impostare i sistemi informatici in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
6. fornire un accesso da e verso l'esterno (connessione alla rete internet) esclusivamente ai sistemi informatici dei Dipendenti o di eventuali soggetti terzi che ne abbiano la necessità ai fini lavorativi o connessi all'amministrazione societaria;

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

7. limitare gli accessi alla stanza server unicamente al personale autorizzato;
8. proteggere, per quanto possibile, ogni sistema informatico societario al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi *hardware* in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;
9. fornire ogni sistema informatico di adeguato software *firewall* e *antivirus* e far sì, ove possibile, che questi non possano venir disattivati;
10. impedire l'installazione e l'utilizzo di software non approvati dalla Società e non correlati con l'attività professionale espletata per la stessa;
11. limitare l'accesso alle aree ed ai siti internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di programmi infetti (cosiddetti "*virus*") capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti (ad esempio, siti di posta elettronica o siti di diffusione di informazioni e file);
12. impedire l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici della Società, di software (cosiddetti "P2P", di *files sharing* o di *instant messaging*) mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di file (quali filmati, documenti, canzoni, virus, ecc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte della Società e sensibilizzare il personale ad adottare i programmi della Società che forniscono i medesimi servizi;
13. qualora per la connessione alla rete internet si utilizzino collegamenti *wireless* (ossia senza fili, mediante *routers* dotati di antenna *WiFi*), proteggere gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni alla Società, possano illecitamente collegarsi alla rete Internet tramite i *routers* della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai Dipendenti;
14. prevedere un procedimento di autenticazione mediante *username* e *password* al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ognuno dei Dipendenti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati;

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

15. informare tempestivamente i responsabili del sistema informatico dell'avvio e della cessazione di rapporti di lavoro del personale dipendente e dei collaboratori al fine di attivare il processo di rilascio, modifica e revoca delle abilitazioni;
16. prevedere l'obbligo di segnalazione delle irregolarità riscontrate nell'utilizzo delle abilitazioni;
17. limitare l'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei Dipendenti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati;
18. effettuare periodicamente, in presenza di accordi sindacali che autorizzino in tale senso e ove possibile, controlli *ex ante* ed *ex post* sulle attività effettuate dal personale sulle reti nonché, rielaborare con regolare cadenza i *log* dei dati al fine di evidenziare eventuali comportamenti anomali;
19. effettuare periodicamente controlli al fine di verificare che non vi sia l'utilizzo di un numero di licenze superiori rispetto a quelle concordate con i fornitori dei relativi *software*;
20. verificare periodicamente la corrispondenza tra le banche dati in uso e il numero delle licenze ottenute per il relativo utilizzo;
21. effettuare, per quanto di propria competenza, un controllo sistematico e formalizzato sulla fonte di provenienza delle immagini utilizzate per presentazioni e brochure pubblicitarie;
22. verificare che i video e la musica eventualmente diffusi tramite la rete internet e intranet avvenga nel rispetto di diritti di proprietà intellettuale eventualmente spettanti a terzi;
23. verificare periodicamente che sul sito internet aziendale non venga pubblicato materiale non autorizzato;
24. informare i Destinatari dell'importanza di un corretto utilizzo del materiale protetto dal diritto d'autore proprio e eventualmente altrui e, in particolare, sulle corrette

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

modalità di selezione e utilizzo delle immagini in occasione della realizzazione di materiale pubblicitario;

25. prevedere, in tutti i contratti stipulati con le società di comunicazione o con le agenzie pubblicitarie, l'obbligo a carico delle stesse di procurarsi tutte le licenze necessarie all'utilizzo delle opere artistiche inserite nelle campagne promozionali (tra cui, ad esempio, video, immagini e contenuti musicali, ecc.).

CAPITOLO H.4

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi procedurali ivi previsti ovvero dei principi contenuti nella *policy* aziendale adottata ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche delle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate.

E' altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

CAPITOLO H.5**FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Con riferimento alla presente Parte Speciale, sono previsti i seguenti flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza:

Unità Organizzativa	Descrizione del flusso informativo	Periodicità
Amministratore di Sistema	Relazione avente a oggetto: <ul style="list-style-type: none">• Descrizione dei presidi informatici adottati dalla Società per impedire utilizzi impropri dei sistemi informatici da parte dei dipendenti.• Eventuali piani di <i>business continuity</i> e <i>disaster recovery</i>.• Descrizione di criticità evidenziate nel periodo di riferimento (ad esempio accesso forzato a sistemi protetti o non autorizzato a stanze server, manomissione di dati ecc.).• Controlli sull'utilizzo delle licenze software segnalazione di eventuali criticità rilevate.	Annuale

PARTE SPECIALE – I –

**REATI IN TEMA DI TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA E DEL
COMMERCIO E FALSITÀ IN SEGNI DI RICONOSCIMENTO**

CAPITOLO I.1**Le fattispecie dei reati di falsità nei segni di riconoscimento e di delitti contro l'industria e il commercio**

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati di falsità nei segni di riconoscimento e ai delitti contro l'industria e il commercio introdotti nel *corpus* del Decreto 231 rispettivamente all'art. 25 *bis* e 25 *bis*.1.

Tali reati hanno, quindi, lo scopo di tutelare la fiducia riposta dal pubblico nell'autenticità e veridicità dei segni distintivi di prodotti industriali (marchi) o di opere dell'ingegno (brevetti, modelli industriali disegni industriali).

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale.

REATI IN TEMA DI FALSITA' NEI SEGNI DI RICONOSCIMENTO

La nuova disposizione di cui all'art. 25 *bis* del Decreto 231 ha ampliato la categoria dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente includendovi le fattispecie di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti modelli e disegni.

I reati presupposto dell'art. 25 *bis* riguardano, oltre ai reati in materia di strumenti e segni di riconoscimento sopra descritti, i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo.

Tra i reati previsti dall'art. 25 *bis* si evidenziano i seguenti:

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

Il reato in oggetto è commesso da colui che, potendo conoscere dell'esistenza di un titolo di proprietà industriale appartenente a terzi, contraffà o altera marchi o segni distintivi (nazionali o esteri) di prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

Il reato in questione è commesso altresì da colui che contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali (nazionali o esteri), ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti sopra previsti sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Commette la fattispecie criminosa in oggetto chiunque introduca nello Stato opere dell'ingegno o prodotti industriali con marchi o segni distintivi (nazionali o esteri) contraffatti o alterati al fine di venderli (a tal proposito si segnala che per commettere il reato in oggetto è sufficiente la detenzione finalizzata alla vendita) o metterli comunque in circolazione.

Anche in questo caso, i delitti sopra previsti sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

La Legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009 (supplemento ordinario n. 136), ha introdotto (art. 15, co. 7) nel D.Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25 *bis*.1 “Delitti contro l'industria e il commercio”.

In conseguenza della menzionata novella legislativa nonché al fine di assicurare una corretta comprensione della presente Parte Speciale da parte di tutti i Destinatari del presente Modello, viene di seguito fornita un'esemplificazione delle condotte che integrano le fattispecie di reato contro l'industria e il commercio.

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

Il reato in oggetto è commesso da chiunque adoperi violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Le modalità con le quali potrebbe essere possibile realizzare il comportamento criminoso in oggetto sono molteplici: una caratteristica del reato di turbata libertà dell'industria e del commercio è, tuttavia, l'utilizzo di mezzi fraudolenti tesi all'impedimento o alla turbativa dell'esercizio di un'industria o di un commercio.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)

Il reato in oggetto si realizza qualora nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, si compiano atti di concorrenza con violenza o minaccia.

Il tema della concorrenza sleale è noto. Per sconfinare nell'ambito penale, tuttavia, è necessario agire con minaccia o violenza al fine di controllare o quantomeno condizionare le attività commerciali, industriali o produttive incidendo sulla fondamentale regola del mercato tesa a garantire la libera concorrenza; e così, qualsiasi forma di violenza o minaccia che sfoci nell'intimidazione di un concorrente magari in occasione di una gara potrebbe rientrare nella fattispecie criminosa in oggetto.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Le frodi contro le industrie nazionali si realizzano ogniqualvolta, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione (sui mercati nazionali o esteri) prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, si cagioni un danno all'industria nazionale.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Il reato in oggetto si realizza qualora, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, si consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

È, altresì, punito chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Il reato in questione punisce pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)

Salva l'applicazione degli artt. 473 c.p. (*contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni*) e 474 c.p. (*introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi*), è punito chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, nonché chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

I delitti sopra indicati sono punibili purché siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

CAPITOLO I.2**Attività Sensibili**

Le principali Attività Sensibili nell'ambito dei reati di falsità nei segni di riconoscimento e di turbata libertà dell'industria e del commercio che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- a) gestione di marchi e brevetti;
- b) gestione dei rapporti commerciali.

CAPITOLO I.3

Regole di comportamento

I.3.1 Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espesso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale (artt. 25 *bis* ed art. 25 *bis*.1 del Decreto).
- utilizzare prodotti di dubbia origine o i cui marchi possano essere contraffatti;
- utilizzare diritti di proprietà industriale altrui nell'ambito dei processi produttivi (ad esempio, utilizzare materiali che siano coperti da brevetto industriale senza ottenere un'apposita licenza);
- utilizzare disegni o modelli appartenenti ad altri concorrenti e protetti da diritti di proprietà industriale per la realizzazione e ideazione di nuovi prodotti;
- indicare una composizione di un prodotto commercializzato dalla Società non esattamente corrispondente a quella reale;
- indicare una provenienza del prodotto non esattamente corrispondente al luogo di produzione in violazione della normativa rilevante;
- introdurre nello Stato italiano prodotti con indicazioni di provenienza non veritiere;
- introdurre nello Stato italiano prodotti con segni distintivi contraffatti;
- perpetrare comportamenti criminosi al fine di denigrare i concorrenti ed i loro prodotti;
- sviluppare campagne pubblicitarie e/o comunicazioni al pubblico la cui finalità è quella di screditare uno o più concorrenti;
- ostacolare l'attività di vendita di un concorrente danneggiando la rispettiva rete

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

commerciale al fine di ottenerne indiretto vantaggio;

- effettuare qualsiasi attività che possa essere considerata una concorrenza scorretta e/o non trasparente.

I.3.2 Principi specifici di comportamento

Ai fini dell'attuazione dei principi generali anzidetti, devono essere rispettati i principi comportamentali qui di seguito descritti.

In particolare, la Società:

- conserva un elenco di tutti i marchi e brevetti eventualmente registrati dalla Società o per i quali è stata concessa licenza d'uso alla medesima;
- nell'ambito dei processi di ideazione di nuovi prodotti, istituisce una fase di controllo finalizzata ad evitare che siano utilizzati modelli o disegni altrui protetti da diritti di proprietà industriale;
- utilizza marchi di altrui titolarità solo se propriamente licenziati alla Società;
- verifica che l'utilizzo dei materiali non violi diritti di proprietà industriale altrui attraverso procedure di controllo nell'ambito del processo produttivo;
- mantiene un comportamento corretto e trasparente nei rapporti con i concorrenti;
- nei contratti con i Partner e Fornitori deve essere contenuta apposita clausola che manlevi la Società da eventuali violazioni di diritti industriali altrui e che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché del Modello;
- sensibilizza – soprattutto i soggetti maggiormente esposti al contatto con i competitor o con i clienti (ad esempio, gli Agenti e i distributori) – al rispetto, in particolare nella commercializzazione dei prodotti, di regole e di principi di condotta volti a garantire una corretta e legittima concorrenza.

CAPITOLO I.4

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi contenuti nelle *policy* aziendali adottate ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche delle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate.

E' altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.**CAPITOLO I.5****FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Con riferimento alla presente Parte Speciale, sono previsti i seguenti flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza:

Unità Organizzativa	Descrizione del flusso informativo	Periodicità
Amministratore di Sistema, Controllo di Qualità, Contabilità Industriale e Registro Cespiti	Segnalazione in merito ad eventuali azioni (anche non giudiziali) avviate da concorrenti e/o clienti in merito alla commissione di condotte riconducibili ai reati di cui alla presente Parte Speciale (ad esempio, riguardanti atti di concorrenzaasseritamene sleale ovvero aventi ad oggetto la qualità dei prodotti commercializzati da parte della Società)	Ad evento

PARTE SPECIALE – L –

DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

CAPITOLO L.1**Le fattispecie dei reati di criminalità organizzata**

La presente Parte Speciale si riferisce ai delitti di criminalità organizzata introdotti nel *corpus* del Decreto 231 all'art. 24 *ter*.

La tipologia dei reati in esame comprende le seguenti fattispecie criminose:

- “*associazione per delinquere*” di cui all'art 416 c.p.;
- “*associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (ex art. 600 c.p.) alla tratta di persone (ex art. 601 c.p.) o all'acquisto e alienazione di schiavi (ex art. 602 c.p.)*” di cui all'art. 416 comma 6 c.p.;
- “*associazione di stampo mafioso anche straniero*” di cui all'art. 416 *bis* c.p.;
- “*scambio elettorale politico-mafioso*” di cui all'art. 416 *ter* c.p.;
- “*sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione*” di cui all'art. 630 c.p.;
- “*associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope*” di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990;
- “*delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra, di esplosivi e di armi clandestine*” di cui all'art. 407 comma 2, lett. a), n. 5, c.p..

Si fornisce qui di seguito una breve descrizione delle fattispecie di cui all'art. 24 *ter* del Decreto ritenute *prima facie* rilevanti per la Società.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

La condotta sanzionata dall'art. 416 c.p. è integrata mediante la costituzione e la conservazione di un vincolo associativo continuativo con fine criminoso tra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione di mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte di un sodalizio e di essere disponibile ad operare per l'attuazione del programma delinquenziale.

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

Il reato associativo è caratterizzato, pertanto, dai seguenti elementi fondamentali:

- stabilità e permanenza: il vincolo associativo deve essere tendenzialmente stabile e destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
- indeterminatezza del programma criminoso: l'associazione a delinquere non si configura se i partecipanti si associano al fine di compiere un solo reato; lo scopo dell'associazione deve essere quello di commettere più delitti, anche della stessa specie (in tal caso l'indeterminatezza del programma criminoso ha riguardo solo all'entità numerica);
- esistenza di una struttura organizzativa: l'associazione deve prevedere un'organizzazione di mezzi e di persone che, seppure in forma rudimentale, siano adeguati a realizzare il programma criminoso e a mettere in pericolo l'ordine pubblico.

In particolare, sono puniti coloro che promuovono, costituiscono o organizzano l'associazione, oltre a coloro che regolano l'attività collettiva da una posizione di superiorità o supremazia gerarchica, definiti dal testo legislativo come "capi".

Sono puniti altresì con una pena inferiore tutti coloro che partecipano all'associazione.

Il reato in questione assume rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti anche se commesso a livello "transnazionale" ai sensi dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 (legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale).

Associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 416, comma 6, c.p.)

Il reato in esame è integrato mediante l'esercizio su altra persona, con vincolo associativo, di poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero attraverso la riduzione o il mantenimento di una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

CAPITOLO L.2

Attività Sensibili

Le principali Attività Sensibili nell'ambito dei reati di criminalità organizzata che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- a) selezione delle controparti contrattuali;
- b) selezione e assunzione del personale;
- c) selezione dei Consulenti.

CAPITOLO L.3

REGOLE DI COMPORTAMENTO

L.3.1 Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espreso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- procedere all'assunzione di personale dipendente senza aver prima constatato la sussistenza di requisiti di onorabilità e affidabilità; è inoltre fatto divieto di favorire candidati per il solo fatto che gli stessi siano legati da rapporti di parentela, affinità o amicizia con soggetti operanti all'interno della Società;
- instaurare rapporti con soggetti terzi – persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere – senza aver rispettato criteri e metodologie di selezione previsti dalle procedure aziendali o dal presente Modello che consentano di accertarne onorabilità e affidabilità.

Devono altresì essere rispettati i seguenti obblighi:

- il processo di selezione delle controparti contrattuali è costantemente regolato dal principio della segregazione dei ruoli;
- la persistenza in capo a controparti contrattuali dei requisiti richiesti in fase di selezione è sottoposta a periodici controlli.

L.3.2 Principi specifici di comportamento

Nello svolgimento delle Attività Sensibili valgono i seguenti principi:

- nella selezione e successiva gestione del rapporto con controparti contrattuali (ad esempio Fornitori e Consulenti) la Società garantisce che il processo di selezione

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

avvenga nel rispetto dei criteri di trasparenza, pari opportunità di accesso, professionalità, affidabilità ed economicità, fermo restando la prevalenza dei requisiti di legalità rispetto a tutti gli altri; a tal fine si richiama il rispetto dei principi specifici previsti nelle Parti Speciali relative ai Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e ai Reati di Riciclaggio.

In aggiunta a quanto previsto al punto precedente, valgono altresì i seguenti principi:

- nei rapporti con controparti contrattuali, la Società prevede apposite clausole che consentano di risolvere immediatamente il rapporto nel caso di condanna anche non definitiva per reati di associazione a delinquere, per reati di stampo mafioso e altri reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti;
- con specifico riferimento ai rapporti con i Fornitori e alle rischiosità associate ai reati di riduzione in schiavitù e servitù, la Società prevede contrattualmente – in aggiunta a quanto previsto al punto precedente – l’obbligo a carico degli stessi di rispettare la normativa in materia di lavoro, con particolare attenzione al lavoro minorile ed a quanto disposto dalla legge in tema di salute e sicurezza.⁴

Si rimanda, altresì, in quanto applicabili, ai principi esposti nelle Parti Speciali A, C e D.

⁴ Nel caso di Fornitori aventi sede in Paesi stranieri, la normativa da rispettare potrà essere quella vigente in tale specifico Paese, purché garantisca standard assimilabili a quelli previsti dalla normativa italiana.

CAPITOLO L.4

CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi procedurali ivi previsti ovvero dei principi contenuti nelle procedure adottate ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche delle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate.

E' altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

Modello 231 di Balma, Capoduri & C. S.p.A.

CAPITOLO L.5

FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Con riferimento alla presente Parte Speciale, sono previsti i seguenti flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza:

Unità Organizzativa	Descrizione del flusso informativo	Periodicità
Amministrazione del Personale	<ul style="list-style-type: none"> - Elenco del personale assunto nel periodo di riferimento, con indicazione: i) dell'inquadramento e delle mansioni; ii) delle procedure seguite per la selezione; iii) dei controlli svolti sulla sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità e iv) di eventuali legami tra il personale assunto con Enti Pubblici e Pubblici Ufficiali. 	Annuale
Amministrazione del Personale/Amministrazione Delegata	<ul style="list-style-type: none"> - Reporting periodico sulle attività svolte e volte all'acquisizione di nuovi Consulenti e Fornitori, indicando in relazione a ciascuno di essi: i) modalità di assegnazione dell'incarico/fornitura (ad esempio <i>beauty contest</i> o assegnazione diretta); ii) accertamento dei requisiti di onorabilità e professionalità; iii) apposizione di specifiche clausole 231 nel contratto di fornitura/consulenza. - Segnalazione di eventuali criticità emerse con Consulenti e Fornitori 	Annuale
Amministrazione del Personale/Amministrazione Delegata	<ul style="list-style-type: none"> - Segnalazione di eventuali denunce, indagini e/o procedimenti penali pendenti a carico di Fornitori, Consulenti e Partner commerciali. - Segnalazione di denunce, indagini e/o procedimenti penali pendenti a carico di dipendenti. - Segnalazioni di eventuali interferenze criminali nell'ambito delle attività aziendali. 	Ad evento